



I.T.C.S. "ERASMO DA ROTTERDAM"

LICEO ARTISTICO INDIRIZZO GRAFICA - LICEO DELLE SCIENZE UMANE OPZ. ECONOMICO SOCIALE
ITI INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI - ITI COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO
EDILE - ELETTRONICO - GRAFICO - SOCIALE
VIA VARALLI, 24 - 20021 BOLLATE (MI) TEL. 023506460/75 - FAX 0233300549
MITD450009 - C.F. 97068290150

CODICE MOD. RQ 13.2

PAG. 1 / 1

Prot. n. 1894/C14

Bollate, 10/05/2013

All'Albo on-line dell'Istituto

**Oggetto: Determinazione a contrarre per l'affidamento del servizio assicurativo dell'ITCS "Erasmus da Rotterdam".
Lotto unico: responsabilità civile verso terzi - infortuni - tutela legale - assistenza
Periodo dal 09/09/2013 al 09/09/2016.**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto il D.P.R. n. 275 dell'08/03/1999 "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59"
Visto il D.I. n. 44 dell'01/02/2001 e s.m.i. "Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle Istituzioni scolastiche autonome" ed, in particolare, l'articolo 7, che riconosce loro piena autonomia negoziale a fronte della quale possono stipulare convenzioni e contratti;
Tenuto conto che l'08/09/2013 giunge a scadenza la polizza in essere con la società Benacquista Assicurazioni s.n.c. di Latina;
Attesa la necessità di garantire la copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi, infortuni, tutela legale e assistenza dell'Istituzione scolastica per il periodo 09/09/2013 - 09/09/2016;
Visto l'art.11 co. 2 del D.Lgs. n. 163 del 12/04/2006 che prevede prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, l'emissione del decreto o determina a contrarre, in conformità ai propri ordinamenti individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
Visti i seguenti allegati al presente provvedimento, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale:
Bando di gara, Istanza di ammissione, Dichiarazione sostitutiva ex art. 46 e 47 DPR 445/2000 e s.m.i., Capitolato speciale di gara, Scheda Offerta tecnica e Scheda Offerta economica ;
Ritenuto necessario dare pubblicità alla espletanda procedura di gara;
Ritenuto che per l'acquisto di cui trattasi vada richiesto il CIG all'AVCP;

DETERMINA

di avviare la procedura negoziata per l'affidamento del servizio in oggetto mediante acquisizione in economia. La gara si svolgerà con le modalità della procedura del cottimo fiduciario, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006 e col criterio di cui all'art. 83 del medesimo decreto con aggiudicazione in favore della società che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa;
ai sensi dell'art. 70 del D.Lgs. n. 163/2006, il termine per la ricezione delle offerte è fissato in venti giorni lavorativi decorrenti dal recapito del bando agli operatori economici invitati;
di approvare gli allegati di cui in premessa che formano parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
di pubblicizzare il bando di gara e la documentazione integrale citata in premessa con affissione all'Albo on-line dell'Istituzione Scolastica.

RLP/pc



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Rosaria Lucia Pulia





Organizzazione con Sistema di Gestione per la Qualità certificato
UNI EN ISO 9001:2008 Reg. N°0312280

I.T.C.S. "ERASMO DA ROTTERDAM"

LICEO ARTISTICO INDIRIZZO GRAFICA - LICEO DELLE SCIENZE UMANE OPZ. ECONOMICO SOCIALE

ITI INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI - ITI COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO

EDILE - ELETTRONICO - GRAFICO - SOCIALE

VIA VARALLI, 24 - 20021 BOLLATE (MI) TEL. 023506460/75 - FAX 0233300549

MITD450009 - C.F. 97068290150

CODICE MOD. RQ 13.2

PAGINA 1 DI 4

PROT. N. 1895/C14

BOLLATE, 10/05/2013

All'Albo on-line del sito
dell'ITCS "Erasmus da Rotterdam"

Spett.li

BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.N.C.

Via Del Lido, 106

04100 LATINA

Tel. 0773/629801 - Fax 0773/629835

e-mail: info@sicurezzascuola.it

AMBIENTE SCUOLA S.R.L.

Via Petrella, 6 - 20124 MILANO

Tel. 02/2023311 - Fax 02/202331232

e-mail: commerciale@ambientescuola.it

CARIGE ASSICURAZIONI S.P.A.

Viale Certosa, 222 - 20156 MILANO

Tel. 02/30761 - Fax 02/3086125

e-mail: aloda@carigeassicurazioni.it

PLURIASS ASSICURAZIONI S.R.L.

Via Giotto, 2 - 28100 NOVARA

Tel. 0321/629208 - Fax 0321/35278

e-mail: pluriass@libero.it

INA ASSITALIA S.P.A.

Via Nicolò Copernico, 19

20811 CESANO MADERNO (MB)

Tel. 0362/52741 - Fax 0362/540350

e-mail: ag_cesanomaderno@agenzie.inassitalia.it

UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.A.

Via Perin Del Vaga, 12 - 20156 MILANO

Tel. 02/38001761 - Fax 02/38001826

e-mail: 39084@agenzie.unipolassicurazioni.it

Bando di gara per l'affidamento del servizio assicurativo dell'ITCS "Erasmus da Rotterdam".

Lotto unico: responsabilità civile verso terzi - infortuni - tutela legale - assistenza

Periodo dal 09/09/2013 al 09/09/2016.

CIG Z5609D6CD6

Determina a contrarre prot. n. 1894/C14 del 10/05/2013

1. Stazione Appaltante. ITCS "Erasmus da Rotterdam", Via Varalli, 24 - 20021 Bollate (MI)

Tel: 02/3506460/75; Fax 02/33300549

e-mail: mitd450009@istruzione.it; sito Internet: www.itcserasmo.it

2. Oggetto dell'appalto. L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio assicurativo per responsabilità civile verso terzi, infortuni, tutela legale e assistenza.

3. Procedura di aggiudicazione. Procedura negoziata ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs n. 163 del 12/04/2006.

4. Durata dell'appalto. La polizza decorrerà dal 09/09/2013 e terminerà il 09/09/2016 con esclusione del tacito rinnovo alla naturale scadenza.

E-MAIL: PRESIDE@ITCSERASMO.IT MITD450009@ISTRUZIONE.IT

SITO: WWW.ITCSERASMO.IT



5. Caratteristiche appalto: l'offerta per il lotto in oggetto dovrà essere conforme alle condizioni di cui al Capitolato speciale allegato alla presente.

Il premio annuale lordo pro capite non potrà essere superiore a € 6,40 (Euro seiequaranta).

A titolo meramente informativo, si comunicano i seguenti dati utili per la formulazione dell'offerta:

- **Alumni iscritti: 1049**
- **Operatori scolastici (Dirigente, D.S.G.A., Personale docente e non docente): 140.**

È consentito il Raggruppamento Temporaneo di Imprese ai sensi dell'art.37 del D. Lgs. n. 163/2006 e successive modifiche, nonché la coassicurazione ai sensi dell'art. 1911 c.c., fermo restando, in deroga al citato articolo la responsabilità solidale con le altre imprese coassicuratrici.

In caso di coassicurazione la compagnia assicuratrice delegataria dovrà ritenere, pena esclusione, una quota maggioritaria rispetto alle altre singole coassicuratrici, con il minimo del 40%. Le Compagnie coassicuratrici non potranno comunque assumere una quota percentuale del rischio inferiore al 20%.

È tassativamente vietata qualsiasi modificazione alla composizione del R.T.I. o al riparto di coassicurazione, rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.

Sia in caso di R.T.I., sia in caso di coassicurazione, sia in caso di offerta singola, dovrà essere garantita la sottoscrizione del 100% del rischio, pena l'esclusione;

La presentazione di offerta in forma singola o in qualità di mandante/mandataria/coassicuratrice/delegataria, preclude la presentazione di altre diverse offerte in forma singola ovvero in altro raggruppamento o in altro riparto di coassicurazione.

6. Termine e modalità di ricezione delle offerte. Il plico contenente l'offerta, redatta in lingua italiana ed utilizzando gli appositi modelli allegati, dovrà pervenire all'indirizzo di cui al paragrafo 1, a **pena di esclusione dalla gara**, a mezzo servizio delle Poste Italiane S.P.A oppure mediante Agenzia di recapito autorizzata, **entro il termine perentorio delle ore 12,00 del 03/06/2013**. E', altresì, facoltà dei concorrenti la consegna a mano del plico dalle ore 9.00 alle ore 12.00 esclusivamente all'Ufficio Protocollo della stazione appaltante, che ne rilascerà apposita ricevuta.

Oltre il suddetto termine perentorio non sarà ritenuta valida alcuna altra offerta anche se sostitutiva o integrativa a offerta precedente.

Non sono ammesse offerte parziali e/o indeterminate e/o plurime e/o condizionate.

Il plico deve, **pena l'esclusione dalla gara**, essere idoneamente chiuso e sigillato, controfirmato dal legale rappresentante o procuratore sui lembi di chiusura e recare all'esterno – oltre all'intestazione del mittente e all'indirizzo dello stesso – la seguente dicitura: **"NON APRIRE – Contiene offerta per coperture assicurative"**.

Si procederà, ai sensi dell'art. 46, co. 1bis D.Lgs. n.163/2006, alla **esclusione** dalla gara qualora non vi sia certezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, ed ancora, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità del plico contenente l'offerta o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte.

In caso di Raggruppamento temporaneo ex articolo 37 del D. Lgs. 163/2006, il mittente dovrà essere indicato con il nominativo dei soggetti facenti capo al Raggruppamento temporaneo.

Il corretto e tempestivo recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, il plico stesso non giunga a destinazione in tempo utile. Non fa fede la data di spedizione.

7. Contenuto del plico

Il plico di cui al precedente paragrafo, deve contenere al suo interno, **a pena di esclusione dalla gara**, tre buste chiuse e sigillate, ciascuna recante l'intestazione del mittente e, sui lembi di chiusura, la firma del legale rappresentante o procuratore, ed essere così strutturate:

- **Busta n. 1 "A - Documentazione amministrativa";**
- **Busta n. 2 "B - Offerta Tecnica"**
- **Busta n. 3 "C - Offerta Economica"**
- e, se del caso, **Busta n. 4 "D - Documentazione – situazione art. 2359 c.c."**.

La Busta n. 1 "A - Documentazione amministrativa" deve contenere:

I) istanza di ammissione alla gara indirizzata alla Stazione Appaltante di cui al Paragrafo 1, avvalendosi del modello Allegato 1 *"Istanza di ammissione"*;

II) dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del D.P.R. 445/2000 avvalendosi del modello Allegato 2 *"Dichiarazione sostitutiva ex art. 46 e 47 DPR 445/2000 e s.m.i."*

III) copie fotostatiche non autenticate dei documenti di identità in corso di validità di tutti i soggetti firmatari.

L'istanza di ammissione e la dichiarazione sostitutiva di cui ai precedenti punto I e II, **a pena di esclusione dalla gara**, devono essere rese ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 con la piena assunzione delle responsabilità in caso di dichiarazioni mendaci e sottoscritte da:

- il legale rappresentante dell'impresa;

- nel caso di concorrente costituito da un Raggruppamento temporaneo o Consorzio già costituito nelle forme di legge, l'istanza va sottoscritta dal legale rappresentante del mandatario capogruppo o del Consorzio, anche in nome e per conto delle mandanti;

- nel caso di concorrente costituito da Raggruppamento temporaneo o Consorzio ancora da costituirsi l'istanza va sottoscritta dai legali rappresentanti di tutti i soggetti che costituiranno il predetto Raggruppamento o Consorzio;

Esse possono essere sottoscritte **anche da un procuratore** del legale rappresentante ed in tal caso deve essere allegata la relativa procura notarile (speciale o generale) in originale o in copia autenticata ai sensi di legge, da inserire nella busta **"A - Documentazione amministrativa"**.

La mancanza anche parziale di una soltanto delle dichiarazioni sostitutive richieste comporta l'esclusione dalla gara.

La Stazione appaltante si riserva la facoltà, nei limiti previsti dall'articolo 46 del D.Lgs.163/2006 s.m.i., di invitare i concorrenti a completare o a fornire chiarimenti in merito al contenuto dei documenti e delle dichiarazioni presentate.

La Busta n. 2 "B - Offerta Tecnica" deve contenere la scheda di offerta tecnica redatta avvalendosi, a pena di esclusione, del modello allegato n. 3 e firmata dal legale rappresentante o procuratore fornito dei poteri necessari, contenente le eventuali integrazioni tecniche migliorative.

1) In caso di R.T.I. o Coassicurazione, la sottoscrizione dovrà essere apposta:

- > dal Legale Rappresentante o Procuratore Speciale dell'Impresa mandataria in caso di R.T.I. già costituito;
- > dal Legale Rappresentante o Procuratore Speciale di tutte le Imprese raggruppande in caso di R.T.I. costituendo;
- > dal Legale Rappresentante o Procuratore Speciale dell'Impresa delegataria in caso di Coassicurazione.

La Busta n. 3 "C - Offerta Economica" deve contenere la scheda di offerta economica redatta avvalendosi, a pena di esclusione, del modello allegato n. 4 e firmata dal legale rappresentante o procuratore fornito dei poteri necessari, con indicazione, in cifre e in lettere,

del premio annuo lordo pro capite offerto. In caso discordanza tra il premio indicato in cifre e quello indicato in lettere, prevale quello più vantaggioso per l'Istituto Scolastico.

2) In caso di R.T.I. o Coassicurazione, la sottoscrizione dovrà essere apposta:

- dal Legale Rappresentante o Procuratore Speciale dell'Impresa mandataria in caso di R.T.I. già costituito;
- dal Legale Rappresentante o Procuratore Speciale di tutte le Imprese raggruppande in caso di R.T.I. costituendo;
- dal Legale Rappresentante o Procuratore Speciale dell'Impresa delegataria in caso di Coassicurazione.

Busta n. 4 "D - Documentazione – situazione art. 2359 c.c."

E' riconosciuta la possibilità di partecipazione alla gara da parte di soggetti che, pur trovandosi in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, con altre imprese partecipanti alla medesima procedura, siano in grado di dimostrare che la formulazione dell'offerta è avvenuta autonomamente e che le stesse non sono imputabili ad un unico centro decisionale. In caso di situazioni di controllo il concorrente dovrà inserire in (eventuale) busta idoneamente chiusa, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura dal concorrente, a pena di esclusione dalla gara, con la dicitura "C- Documentazione – situazione art. 2359 c.c.", oltre all'intestazione del mittente, la documentazione utile a dimostrare che la situazione di controllo con altre imprese partecipanti alla medesima procedura di gara, non ha influito sulla formulazione dell'offerta, ai sensi dell'articolo 38 comma 2; tali documenti saranno verificati dopo l'apertura della busta contenente l'offerta economica.

La Stazione Appaltante escluderà i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte restano imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.

La documentazione giustificativa dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante nel caso di concorrente singolo; dai legali rappresentanti di tutti i soggetti che costituiranno il concorrente nel caso di Raggruppamento Temporaneo o Consorzio non ancora costituito.

Nel caso di Raggruppamento temporaneo o Consorzio già costituito, la documentazione giustificativa dovrà essere sottoscritta dal solo legale rappresentante del mandatario Capogruppo o del Consorzio anche in nome e per conto delle mandanti.

Nel caso in cui sia sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante, deve essere allegata la relativa procura come precisato al paragrafo 7. In detta busta non dovrà essere incluso nessun altro documento.

8. Criteri di aggiudicazione

L'Istituzione Scolastica procederà all'aggiudicazione del servizio a favore del soggetto che avrà proposto l'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base degli elementi di seguito indicati, per ordine crescente di importanza.

L'attribuzione dei punteggi viene effettuata in 100/100 secondo la seguente ripartizione:

• **Offerta economica (punteggio massimo 40 punti)**

all'offerta con prezzo più basso saranno attribuiti 40 punti,

alle altre offerte i punti saranno attribuiti in base alla seguente formula:

$40 \times \text{prezzo offerto più basso}$

$\frac{\text{prezzo dell'offerta in esame}}$

• **Offerta tecnica (punteggio massimo complessivo 60 punti)**

alle offerte i punti saranno attribuiti secondo quanto segue:

- 20 punti saranno attribuiti alle offerte con accettazione integrale delle condizioni di cui al Capitolato speciale di polizza, **senza "integrazioni tecniche migliorative"**;
- Ulteriori punti, fino ad un massimo di 40, saranno attribuibili in funzione delle "integrazioni tecniche migliorative" eventualmente contrassegnate nella relativa scheda di offerta tecnica.

Il servizio verrà aggiudicato a favore della ditta che avrà presentato l'offerta più vantaggiosa così come risultante dalla somma dei punteggi attribuiti alla componente tecnica ed a quella economica.

Qualora due o più offerte dovessero ottenere identico punteggio complessivo (tecnico + economico), l'aggiudicazione sarà effettuata in favore dell'offerente che avrà totalizzato il maggior punteggio tecnico.

In caso di ulteriore identità di punteggio tecnico l'aggiudicazione sarà effettuata mediante sorteggio pubblico tra le ditte che risultano in parità.

9. Data di svolgimento della gara. L'apertura delle offerte avverrà alle ore **10,30 del 06/06/2013** presso la sede dell'ITCS "Erasmus da Rotterdam", Via Varalli, 24 – 20021 Bollate (MI), e vi potrà assistere un legale rappresentante dell'impresa concorrente o suo delegato, munito di specifica delega scritta.

10. Periodo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta.

180 giorni decorrenti da quello successivo al termine di scadenza per la presentazione delle offerte.

11. Subappalto. E' vietato cedere o subappaltare, anche temporaneamente, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, il servizio oggetto del presente bando.

12. Varianti. Non sono ammesse varianti, rispetto a quanto contenuto nel presente bando e nei relativi allegati, né offerte condizionate o parziali.

13. Corrispettivo, fatturazione, modalità di pagamento.

Il pagamento del premio verrà effettuato con bonifico bancario entro **30 (trenta) giorni** dalla data di invio della polizza e comunque al massimo entro **60 (sessanta) giorni** dalla data di effetto della copertura. Il pagamento del premio complessivo di polizza avverrà previa:

- verifica della regolarità e validità del D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) acquisito dalla stazione appaltante;
 - verifica degli adempimenti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari (Legge n. 136 del 13 agosto 2010, e s.m.i.);
 - accertamento, a mezzo Servizio Verifica Inadempimenti gestito da Equitalia s.p.a., di eventuale inadempimento del beneficiario derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, in conformità al Decreto del MEF n. 40 del 18/01/2008 "Modalità di attuazione dell'art. 48bis del D.P.R. n. 2 del 29/09/1973 recante disposizioni in materia di pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni".
- Non è ammessa la revisione del premio di polizza.

14. Procedura di aggiudicazione

La Stazione appaltante, dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, nomina una Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte. La Commissione giudicatrice, il giorno fissato al punto 9 per l'apertura delle offerte, in **seduta pubblica**, procede a:

a) verificare l'integrità e la rispondenza della documentazione presentata alle prescrizioni del bando di gara, ed in caso negativo ad escludere dalla gara i concorrenti cui si riferisce. In questa sede ogni soggetto legittimato ad intervenire in nome e per conto di impresa partecipante alla gara, previa dimostrazione al Dirigente Scolastico di idonea documentazione attestante la propria qualità, potrà formulare proprie osservazioni. Conclusa detta verifica e raccolte eventuali osservazioni, dopo vidimazione di tutti i fogli inerenti ogni singola offerta, la Commissione Tecnica procederà, in seduta riservata, alla valutazione delle offerte tecniche ed economiche secondo i citati criteri.

b) in caso di situazioni di controllo, l'Autorità di Gara procederà all'apertura della busta "**D - Documentazione – situazione art. 2359 c.c.**" e disporrà l'eventuale esclusione dei concorrenti, le cui offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale sulla base di univoci elementi.

In **seduta riservata**, la Commissione al termine della valutazione delle offerte tecniche ed economiche approverà l'aggiudicazione provvisoria a favore del concorrente che abbia proposto l'offerta più vantaggiosa. L'aggiudicazione non potrà avvenire disgiuntamente, per cui la fornitura sarà assegnata ad un solo operatore economico. E' facoltà della Commissione giudicatrice, nel corso dell'esame delle offerte, richiedere ai concorrenti chiarimenti e delucidazioni sulle stesse senza possibilità per questi di modificare le componenti dell'offerta.

L'aggiudicazione proposta dalla Commissione di gara ha carattere provvisorio ed è in ogni caso subordinata all'esito positivo della verifica del possesso dei prescritti requisiti morali, etici e contributivi in capo all'aggiudicatario ai sensi degli articoli 43, 71 e 72 D.P.R. 445/2000 e all'approvazione del Consiglio d'Istituto. L'aggiudicazione provvisoria al soggetto ritenuto idoneo sarà pubblicata all'Albo on-line del sito web www.itcserasmo.it e comunicata agli operatori economici interessati. Avverso l'aggiudicazione provvisoria sarà possibile esperire reclamo scritto entro **15 (quindici)** giorni dalla pubblicazione, secondo quanto previsto e regolato in materia dall'art. 14 c. 7 del D.P.R. 08/03/1999 n. 275. Gli eventuali reclami, pervenuti nei prescritti termini, saranno valutati dalla Commissione Tecnica e saranno oggetto di pronuncia del Dirigente Scolastico nel termine di trenta giorni. L'aggiudicazione provvisoria, elasso il termine sopra indicato, esaminati eventuali reclami ed assunte le decisioni correlate, acquisito il parere favorevole del Consiglio d'Istituto, sarà dichiarata definitiva con successivo Decreto dirigenziale. Avverso l'aggiudicazione definitiva potrà essere proposto ricorso al TAR entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione, oppure ricorso straordinario al capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni.

In caso di rinuncia da parte del soggetto aggiudicatario, l'appalto sarà affidato, ad insindacabile giudizio della Stazione appaltante, al concorrente che, nell'ordine, avrà proposto l'offerta più vantaggiosa.

La Stazione appaltante procederà all'aggiudicazione quand'anche pervenga un'unica offerta, purché sia ritenuta valida e idonea. Parimenti, si precisa che la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 81 co. 3 del D.Lgs. n.163/2006, si riserva la facoltà di annullare, rinviare e/o revocare la gara, di non pervenire all'aggiudicazione, senza incorrere in responsabilità e/o azioni di risarcimento dei danni e/o indennità e/o compensi di qualsiasi sorta, anche qualora nessuna offerta risultasse conveniente o idonea in relazione all'oggetto del Capitolato speciale di gara.

L'offerta è immediatamente impegnativa per l'impresa aggiudicataria, lo sarà per la Stazione appaltante solo dopo l'esecutività del provvedimento di aggiudicazione definitiva e la sottoscrizione della polizza. L'aggiudicatario potrà svincolarsi dalla propria offerta qualora, decorso il termine di 180 giorni dalla scadenza del termine di presentazione dell'offerta, non si pervenga al perfezionamento della polizza.

L'Ente si riserva il diritto di procedere d'ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni presentate. Qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese, l'Impresa concorrente verrà esclusa dalla procedura o, se risultata aggiudicataria, decadrà dall'aggiudicazione medesima. Qualora la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni fosse accertata dopo la stipula del contratto lo stesso potrà essere risolto di diritto dall'Ente ai sensi dell'art. 1456 c.c..

15. Responsabile del Procedimento (ai sensi del D. Lgs. 163/2006 e della L. 241/1990): DSGA Rita Claudia Adesso.

16. Pubblicità. Il Bando e la documentazione integrale (Capitolato speciale di gara e relativi allegati) verranno pubblicati sul sito internet della stazione appaltante www.itcserasmo.it.

17. Trattamento dati personali

Ai sensi del D. Lgs. 196/03 s.m.i., si informa che i dati personali sono raccolti per consentire l'accertamento dell'idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di gara di cui al presente Bando. Il loro conferimento ha natura facoltativa, fermo restando che il concorrente che intende partecipare alla gara o aggiudicarsi l'appalto deve fornire all'Ente appaltante la documentazione richiesta dalla vigente normativa. La mancata produzione dei predetti documenti comporta l'esclusione dalla gara, ovvero la decadenza dell'aggiudicazione. I diritti dell'interessato sono quelli previsti dall'articolo 13 del medesimo decreto e potranno essere esercitati ai sensi della Legge 241/90 e dell'articolo 79, comma 5-quater del D. Lgs. 163/2006. I dati raccolti possono essere comunicati: al personale dell'Ente appaltante che cura il procedimento di gara; a coloro che presenziano alla seduta pubblica di gara; ad ogni altro soggetto che vi abbia interesse ai sensi della Legge 241/1990. Il trattamento dei dati verrà attuato in modo da garantirne sicurezza e riservatezza, mediante strumentazione manuale, informatica e telematica idonea ed in particolare la loro conservazione avverrà tramite archivi cartacei ed informatici. Titolare del trattamento dei dati relativi alla procedura di gara è l'ITCS "Erasmus da Rotterdam".

18. Rinvio. Per quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente Bando, dal Capitolato speciale di gara e dai relativi allegati si applica la normativa vigente.

19. Controversie. Per qualsiasi controversia o divergenza, qualora non si addivenga a bonario accordo stragiudiziale, è competente il Foro di Milano.

20. Composizione Bando di gara

Il presente bando è formato da nn. 20 paragrafi e n. 5 allegati (1. Istanza di ammissione, 2. Dichiarazione sostitutiva ex art. 46 e 47 DPR 445/2000 e s.m.i., 3. Capitolato speciale di gara, 4. Offerta tecnica, 5 Offerta economica) che ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

RLP/pc

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Rosaria Lucia Pulia



ALLEGATO 1

Spett. le
ITCS "Erasmus da Rotterdam"
Via Varalli, 24
20021 BOLLATE (MI)

Istanza di ammissione

Oggetto: Bando di gara per l'affidamento del servizio assicurativo dell'ITCS "Erasmus da Rotterdam".
Lotto unico: responsabilità civile verso terzi – infortuni – tutela legale – assistenza
Periodo dal 09/09/2013 al 09/09/2016.

(nel caso di impresa singola)

Il sottoscritto
nato il a nella qualità di
 legale rappresentante
 procuratore
dell'impresa
con sede legale in (.....) in Via / Piazza n.
..... con codice fiscale n. con partita IVA n.
Telefono: Fax E-mail.....

(nel caso di Raggruppamento temporaneo e Consorzio già costituiti)

Il sottoscritto
nato il a nella qualità di
 legale rappresentante
 procuratore
dell'impresa mandataria capogruppo
con sede legale in (.....) in Via / Piazza n.
..... sede legale in con codice fiscale n. con partita IVA n.
Telefono: Fax E-mail.....

(nel caso di Raggruppamento temporaneo e Consorzio non ancora costituiti)

Il sottoscritto
nato il a nella qualità di
 legale rappresentante
 procuratore
dell'impresa
con sede legale in (.....) in Via / Piazza n.
codice fiscale n. con partita IVA n.
Telefono: Fax E-mail.....
associata a R.T.I. o consorzio da costituirsi

Il sottoscritto
nato il a nella qualità di
 legale rappresentante
 procuratore
dell'impresa
con sede legale in (.....) in Via / Piazza n.
codice fiscale n. con partita IVA n.
Telefono: Fax E-mail.....
associata a R.T.I. o consorzio da costituirsi

Il sottoscritto
nato il a nella qualità di
 legale rappresentante
 procuratore
dell'impresa
con sede legale in (.....) in Via / Piazza n.
codice fiscale n. con partita IVA n.
Telefono: Fax E-mail.....

associata a R.T.I. o consorzio da costituirsi

Il sottoscritto
nato il a nella qualità di
 legale rappresentante
 procuratore
dell'impresa
con sede legale in (.....) in Via / Piazza n.....
codice fiscale n..... con partita IVA n.....
Telefono: Fax E-mail.....
associata a R.T.I. o consorzio da costituirsi

consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all'art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000

chiede / chiedono

di essere ammesso/i a partecipare alla gara di appalto indicata in oggetto.

Si allega copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del/i sottoscrittore/i.
Eventuale procura.

Luogo e data

Timbro e firma del Legale Rappresentante/Procuratore

N.B.:In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti, non ancora costituiti, ai sensi del comma 8, art. 37, D.Lgs. 163/2006, ai fini della sottoscrizione in solido dell'istanza, in rappresentanza dei soggetti concorrenti mandanti:

firma _____ per l'Impresa _____
(timbro e firma leggibile)

firma _____ per l'Impresa _____
(timbro e firma leggibile)

firma _____ per l'Impresa _____
(timbro e firma leggibile)

Dichiarazione sostitutiva ex art. 46 e 47 DPR 445/2000 e s.m.i.

Oggetto: Bando di gara per l'affidamento del servizio assicurativo dell'ITCS "Erasmus da Rotterdam".
 Lotto unico: responsabilità civile verso terzi – infortuni – tutela legale – assistenza
 Periodo dal 09/09/2013 al 09/09/2016.

(nel caso di impresa singola)

Il sottoscritto
 nato il a nella qualità di
 legale rappresentante
 procuratore
 dell'impresa
 con sede legale in (.....) in Via / Piazza n.
 con codice fiscale n. con partita IVA n.

(nel caso di Coassicurazione)

Il sottoscritto
 nato il a nella qualità di
 legale rappresentante
 procuratore
 dell'impresa
 con sede legale in (.....) in Via / Piazza n.
 con codice fiscale n. con partita IVA n.

(nel caso di Raggruppamento temporaneo e Consorzio già costituiti)

Il sottoscritto
 nato il a nella qualità di
 legale rappresentante
 procuratore
 dell'impresa **mandataria capogruppo**
 con sede legale in (.....) in Via / Piazza n.
 con codice fiscale n. con partita IVA n.
anche in nome e per conto delle imprese mandanti componenti il Raggruppamento temporaneo o Consorzio già costituiti

(nel caso di Raggruppamento temporaneo e Consorzio non ancora costituiti)

Il sottoscritto
 nato il a nella qualità di
 legale rappresentante
 procuratore
 dell'impresa
 con sede legale in (.....) in Via / Piazza n.
 codice fiscale n. con partita IVA n.
associata a R.T.I. o consorzio da costituirsi

Il sottoscritto
 nato il a nella qualità di
 legale rappresentante
 procuratore
 dell'impresa
 con sede legale in (.....) in Via / Piazza n.
 codice fiscale n. con partita IVA n.
associata a R.T.I. o consorzio da costituirsi

Il sottoscritto
 nato il a nella qualità di
 legale rappresentante
 procuratore
 dell'impresa
 con sede legale in (.....) in Via / Piazza n.
 codice fiscale n. con partita IVA n.
associata a R.T.I. o consorzio da costituirsi

Il sottoscritto

ALLEGATO 2

nato il a nella qualità di
 legale rappresentante
 procuratore
dell'impresa
con sede legale in (.....) in Via / Piazza n.
codice fiscale n. con partita IVA n.
associata a R.T.I. o consorzio da costituirsi

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 s.m.i., consapevole/i delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni,

dichiara / dichiarano:

che il/i legale/i rappresentante/i e direttore/i tecnico/i dell'Impresa è/sono:

Cognome e Nome _____
Nato/a il ____/____/____ a _____

Cognome e Nome _____
Nato/a il ____/____/____ a _____

Cognome e Nome _____
Nato/a il ____/____/____ a _____

Cognome e Nome _____
Nato/a il ____/____/____ a _____

Cognome e Nome _____
Nato/a il ____/____/____ a _____

- a) che l'impresa è iscritta al Registro Imprese presso la CCIAA di al n° di iscrizione per attività inerenti l'oggetto della gara [nel caso di soggetti con sede in uno Stato straniero, indicare i dati di iscrizione nell'Albo o nella lista ufficiale dello Stato di appartenenza];
- b) di essere in possesso dell'autorizzazione ISVAP o del Ministero dell'Industria o dell'autorità competente dello Stato appartenente all'U.E. all'esercizio dei rami assicurativi oggetto di gara;
- c) di non versare in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi di cui all'art. 38 del D. Lgs. 163/2006 s.m.i., ed in particolare:
 - 1) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di concordato preventivo (o qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione straniera, se trattasi di concorrente di altro Stato) e che non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
 - 2) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall'articolo 17 della Legge 19 marzo 1990 n. 55 s.m.i.;
 - 3) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
 - 4) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate da codesta stazione appaltante e di non aver commesso errore grave nell'esercizio della propria attività professionale;
 - 5) di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui il concorrente è stabilito;
 - 6) di non aver reso false dichiarazioni, nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, in merito al possesso dei requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
 - 7) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui il concorrente è stabilito;
 - 8) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 della Legge 12 marzo 1999, n. 68 s.m.i.

Ovvero

di non essere soggetto/i alla normativa di cui alla Legge 68/99 sul diritto al lavoro dei disabili;
(è necessario contrassegnare una delle due condizioni)

- 9) di non aver subito sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, lett. c) del D. Lgs. 231/2001 s.m.i. o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
- 10) di non essere con alcuna impresa partecipante alla procedura di gara in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 c.c. o in una qualsiasi relazione, anche di fatto;

ovvero

ALLEGATO 2

di essere con le seguenti imprese partecipanti alla procedura di gara (indicare denominazione, ragione sociale, codice fiscale e sede) in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 c.c. o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, senza che ciò comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, e di allegare, a dimostrazione di ciò, la documentazione utile nella busta "D Documentazione – situazione art. 2359 c.c.";

- d) che, ai sensi dell'articolo 38, comma 1, lettera c) del D. Lgs. 163/2006 s.m.i. (**è necessario contrassegnare una delle tre opzioni**):

nell'anno antecedente la pubblicazione del bando di gara non sono cessati dalla carica soci, amministratori muniti di potere di rappresentanza e direttori tecnici;

oppure

nell'anno antecedente la pubblicazione del bando di gara sono cessati dalla carica soci, amministratori muniti di potere di rappresentanza e direttori tecnici, ma nei loro confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del Codice di Procedura Penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; (è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a una organizzazione criminale, corruzione frode, riciclaggio quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1, Direttiva CE 2004/18);

oppure

nell'anno antecedente la pubblicazione del bando di gara sono cessati dalla carica soci, amministratori muniti di potere di rappresentanza e direttori tecnici, nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del Codice di Procedura Penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; (è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a una organizzazione criminale, corruzione frode, riciclaggio quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1, Direttiva CE 2004/18); e che pertanto l'Impresa ha adottato idonei atti o misure di completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata (**allegare alla presente dichiarazione estremi dei soggetti interessati e descrizione delle misure adottate**). L'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima: In tali casi il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne riportate.

- d) che l'impresa è uno dei soggetti per cui, ai sensi dell'art. 38 D.Lgs. 163/2006 comma 1-bis, non si applicano le cause di esclusione previste dallo stesso art. 38 (aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento, o finanziario);

ovvero

che l'impresa **NON** è uno dei soggetti per cui, ai sensi dell'art. 38 D.Lgs. 163/2006 comma 1-bis, non si applicano le cause di esclusione previste dallo stesso art. 38 (aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento, o finanziario);
(è necessario contrassegnare una delle due condizioni)

- e) che non si è avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla Legge 383/2001;

ovvero

che si è avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla Legge 383/2001 ma che il periodo di emersione si è concluso;
(è necessario contrassegnare una delle due condizioni)

- f) di aver preso esatta cognizione della natura del servizio da prestare e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione;
- g) di aver preso visione e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel Bando di gara e nei relativi allegati impegnandosi in caso di aggiudicazione, ad eseguire la fornitura oggetto dell'appalto nel rispetto delle disposizioni in essi contenute nonché in base alle vigenti disposizioni di legge;
- h) di non concorrere per sé e contemporaneamente quale componente di altra unità partecipante sotto qualsiasi forma, e di non partecipare a più unità concorrenti in qualsiasi forma;
- i) di aver preso visione dell'informativa di cui al Bando di gara e di esprimere consenso al trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.;
- j) che in caso di aggiudicazione, saranno rispettati, nel corso della prestazione del servizio oggetto dell'appalto, i contratti collettivi nazionali di lavoro, gli accordi sindacali integrativi, gli accordi provinciali, saranno ottemperati gli obblighi derivanti dalle disposizioni in materia di tutela della sicurezza del personale sul lavoro, delle condizioni di lavoro e di previdenza e di assistenza vigenti. Dichiarare al riguardo i dati relativi agli istituti previdenziali e assicurativi di riferimento:

ALLEGATO 2

INDIRIZZO SEDE COMPETENTE	
CODICE SEDE	
TELEFONO/FAX ENTE	
POSIZIONE ASSICURATIVA TERRITORIALE (P.A.T.)	
CODICE DITTA	

I.N.P.S.	
INDIRIZZO SEDE COMPETENTE	
CODICE SEDE	
TELEFONO/FAX ENTE	
MATRICOLA AZIENDA	

Numero lavoratori impiegati nella fornitura / servizio: n. _____ di cui dipendenti n. _____

CCNL applicato ai dipendenti: _____

k) che ogni comunicazione attinente lo svolgimento della presente gara, ai sensi dell'art. 79 D.Lgs. n. 163/2006, dovrà essere inviata esclusivamente all'indirizzo

e-mail:.....e

che il numero di telefono è il seguente:.....;

l) di aver adempiuto, all'interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dal D. Lgs. n. 81 del 9.04.2008;

m) di aver effettuato, negli ultimi tre anni, servizi analoghi a quelli oggetto del bando, per un importo complessivo dell'ultimo triennio almeno pari a

n) di disporre di operatori qualificati e di comprovata esperienza del settore;

o) (in caso di coassicurazione)

1) che la partecipazione alla presente gara viene effettuata in coassicurazione con le seguenti imprese:

2) che l'impresa, designata quale Delegataria e alla quale viene conferito mandato irrevocabile con rappresentanza nei confronti dell'Ente per la stipula dai singoli Contratti di Assicurazione è _____;

3) che il rischio relativo alla copertura assicurativa sarà assunto, ai sensi dell'art. 1911 c.c., da ciascuna delle imprese coassicuratrici in base alle seguenti quote:

_____(Impresa) _____ quota rischio assicurato _____ (%) _____
 _____(Impresa) _____ quota rischio assicurato _____ (%) _____
 _____(Impresa) _____ quota rischio assicurato _____ (%) _____

4) che le imprese coassicuratrici si impegnano a riconoscere come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti compiuti dalla Delegataria per la gestione dei contratti assicurativi, attribuendo alla stessa ogni facoltà, ivi inclusa quella di incaricare in nome e per conto delle Assicuratrici esperti (periti, medici, consulenti, ecc.);

5) che le imprese coassicuratrici si impegnano ad incaricare la Delegataria dell'esazione dei premi o degli importi comunque dovuti in dipendenza dei Contratti di Assicurazione, contro rilascio delle relative quietanze e, ove occorra, del certificato di assicurazione e del relativo contrassegno, fermo restando che, scaduto il termine contrattuale per il pagamento dei premi, la Delegataria potrà sostituire le quietanze eventualmente mancanti delle altre coassicuratrici con la propria rilasciata in loro nome e per loro conto;

p) di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. e che gli estremi identificativi del conto corrente bancario/postale dedicato alle commesse pubbliche e pertanto di codesta amministrazione pubblica, nel quale transiteranno tutti i movimenti finanziari presenti e futuri, sono i seguenti:

Paese	Cin Eur	cin	ABI	CAB	Numero conto corrente
Banca				Agenzia	

che le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso sono:

Cognome e nome _____ nato/a a _____ il _

ALLEGATO 2

_____ codice fiscale _____

solo nel caso di Raggruppamenti Temporanei o Consorzio non ancora costituiti anche le dichiarazioni che seguono:

- 1) che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo all'impresa _____ alla quale spetterà la rappresentanza esclusiva dei mandanti nei riguardi della Stazione appaltante;
- 2) di assumere l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai Raggruppamenti Temporanei o Consorzi;
- 3) che, in caso di aggiudicazione, il Capogruppo stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti;
- 4) di assumere l'impegno, in caso di aggiudicazione, a produrre entro il termine indicato nella comunicazione di aggiudicazione provvisoria, l'atto notarile di costituzione di RTI o Consorzio conforme all'art. 37 del D. Lgs. 163/2006, il mandato collettivo speciale con rappresentanza conferito al Capogruppo e la procura speciale al mandatario nelle forme di legge

solo nel caso di Raggruppamenti Temporanei o Consorzio già costituiti anche la dichiarazione che segue:

- 1) di allegare l'atto notarile di costituzione del raggruppamento conforme all'art. 37 del D. Lgs. 163/2006 e il mandato collettivo speciale con rappresentanza conferito al Capogruppo per atto pubblico o scrittura privata autenticata. Al legale rappresentante del Capogruppo deve essere conferita procura speciale. È altresì ammesso il mandato e la procura speciale risultanti entrambi da unico atto.

solo nel caso di Consorzi di cui all'art. 34 comma 1 lett. b) e c) D. Lgs. 163/2006 la seguente dichiarazione:

- a. nell'ipotesi di esecuzione delle prestazioni in tutto o in parte attraverso Consorziati, di indicare i consorziati per i quali il consorzio concorre, consapevole che relativamente a questi ultimi consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma, nelle seguenti imprese (denominazione, codice fiscale, sede legale):

- _____
- _____
- _____

Si allega copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del/i sottoscrittore/i.
Eventuale procura.

Si obbliga a comunicare eventuali modifiche e variazioni successive relative alla presente dichiarazione.

Dichiara di essere pienamente consapevole che il successivo accertamento della non veridicità delle dichiarazioni rese in sede di gara e della sussistenza nei riguardi del soggetto partecipante di cause ostative di cui alla legge antimafia, comporterà la revoca dell'aggiudicazione provvisoria e, se il caso, di quella definitiva eventualmente disposte a favore del soggetto partecipante, e che l'eventuale accertamento di grave mendacità delle dichiarazioni circa i requisiti soggettivi del soggetto partecipante, comporterà altresì l'automatica denuncia alle autorità competenti e delle applicazioni delle sanzioni penali previste dall'art. 76 DPR 445/2000.

Luogo e data

Timbro e firma del Legale Rappresentante/Procuratore

N.B.: In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti, non ancora costituiti, ai sensi del comma 8, art. 37, D.Lgs. 163/2006, ai fini della sottoscrizione in solido dell'istanza, in rappresentanza dei soggetti concorrenti mandanti:

firma _____ per l'Impresa _____
(timbro e firma leggibile)

firma _____ per l'Impresa _____
(timbro e firma leggibile)

firma _____ per l'Impresa _____
(timbro e firma leggibile)



I.T.C.S. "ERASMO DA ROTTERDAM"
LICEO ARTISTICO INDIRIZZO GRAFICA - LICEO DELLE SCIENZE UMANE OPZ. ECONOMICO SOCIALE
ITI INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI - ITI COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO
EDILE - ELETTRONICO - GRAFICO - SOCIALE
VIA VARALLI, 24 - 20021 BOLLATE (MI) TEL. 02/3506460/75 - FAX 02/33300549
MITD450009 - C.F. 97068290150

Capitolato Speciale di Gara

■ Definizioni Condizioni di assicurazione

■ Condizioni di assicurazione

- o Infortuni
- o Responsabilità Civile
- o Assistenza
- o Tutela Legale

Definizioni

Ai seguenti termini le Parti attribuiscono il significato qui precisato:

Allievi/Studenti/Alunni: chiunque risulti iscritto all'Istituto Scolastico Contraente o che partecipi con titolo ad un'attività assicurata dal presente contratto;

Amministrazione Scolastica: Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (M.I.U.R.)

Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

Assicurazione: il contratto di assicurazione.

Assistenza: l'aiuto tempestivo, in denaro o in natura, fornito all'Assicurato che si trovi in difficoltà a seguito del verificarsi di un sinistro.

Bagaglio: Abiti, biancheria, calzature, attrezzi sportivi, documenti di identità personali e di viaggio, apparecchiature foto-cine-ottiche, apparecchi elettrici e quant'altro per uso personale.

Beneficiari (caso morte): gli eredi dell'assicurato o le altre persone da questi designate ai quali la società dovrà corrispondere la somma assicurata.

Bicibus: servizio organizzato di accompagnamento in bicicletta degli alunni dal luogo di ritrovo stabilito alla scuola e viceversa;

Centrale Operativa: è la struttura, costituita da: medici, tecnici, operatori che è in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno che provvede al contatto telefonico con l'Assicurato ed organizza ed eroga, con costi a carico della società le prestazioni di assistenza previste in polizza.

Contraente: il soggetto che stipula l'assicurazione, nello specifico l'Istituto Scolastico pubblico o privato di ogni ordine e grado che sottoscrive la presente assicurazione anche in favore di terzi;

Cose: sia gli oggetti materiali sia gli animali.

Day Hospital: la degenza senza pernottamento in Istituto di cura.

Eestero: tutti i paesi non ricompresi nella definizione di Italia.

Europa: i paesi dell'Europa geografica fino al confine dei Monti Urali e del bacino del Mediterraneo, Algeria, Canarie, Cipro, Egitto, Israele, Libano, Libia, Madera, Marocco, Siria, Tunisia e Turchia.

Evento: l'accadimento che ha generato, direttamente od indirettamente, uno o più sinistri.

Franchigia: la parte del danno, stabilita nella polizza, che rimane a carico dell'assicurato.

Furto: il reato previsto dall'Art. 624 del Codice Penale commesso da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.

Indennizzo: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

Infortunio: l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili.

Invalidità Permanente: la perdita definitiva, anatomica o funzionale, di organi o arti o parti di questi.

Istituto di cura: ogni struttura sanitaria regolarmente autorizzata all'erogazione dell'assistenza ospedaliera.

Italia: il territorio della Repubblica Italiana, la Città del Vaticano, la Repubblica di San Marino.

Malattia: alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio.

Malattia improvvisa: malattia di acuta insorgenza di cui l'Assicurato non era a conoscenza e che, comunque, non sia una manifestazione, seppure improvvisa, di un precedente morbo noto all'Assicurato.

Malattia preesistente: malattia che sia l'espressione o la conseguenza diretta di situazioni patologiche croniche o preesistenti alla sottoscrizione della polizza.

Malore: l'indisposizione fisica improvvisa e dolorosa.

Massimale: la somma massima stabilita in polizza fino alla concorrenza della quale la Società si impegna a prestare la garanzia e/o la prestazione prevista.

Operatori Scolastici – Personale della Scuola: Dirigente Scolastico, Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, insegnanti di ruolo e non, supplenti annuali e temporanei, aiutanti del Dirigente Scolastico, personale non docente di ruolo e non che intrattiene con l'Istituto Scolastico Assicurato rapporto di lavoro subordinato e continuativo, durante l'espletamento delle mansioni riferite alla carica ricoperta nonché quali componenti squadre di prevenzione e pronto intervento ai sensi di Legge.

Pedibus: servizio organizzato di accompagnamento a piedi degli alunni dal luogo di ritrovo stabilito alla scuola e viceversa;

Polizza: il documento che prova l'assicurazione.

Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Società.

Prestazioni: sono le assistenze prestate dalla Centrale Operativa agli Assicurati ai sensi del presente contratto.

Ricovero: la degenza comportante pernottamento nell'Istituto di cura.

Rischio: la probabilità che si verifichi il sinistro.

Scoperto: la parte del danno, espressa in percentuale, che rimane a carico dell'assicurato.

Scuola – Istituto Scolastico: la Scuola, contraente facente parte dell'Amministrazione Scolastica; l'Istituto Scolastico è composto dalla sede principale e da quelle secondarie (comprese le sedi staccate, succursali, aggregate, plessi ecc. anche se provvisorie), che dipendono dalla sede amministrativa o didattica Contraente oppure le strutture esterne presso cui si svolgono le attività rientranti nel normale programma di studi o comunque regolarmente deliberate e messe in atto dagli organismi scolastici competenti, in ottemperanza alle normative vigenti;

Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso o l'insorgere della controversia per i quali è prestata l'assicurazione oppure relativamente alla garanzia assistenza, il singolo fatto o avvenimento che si può verificare nel corso di validità del servizio e che determina la richiesta di assistenza dell'Assicurato.

Società: L'Impresa di assicurazioni.

Tutela legale: l'assicurazione prestata ai sensi del D.Lgs. 209/05 artt. 163-164-173 e 174

Unico Sinistro: il fatto dannoso e/o la controversia che coinvolge più Assicurati **Vettore:** persona o società che esegue il trasporto di cose e persone per conto di terzi **Viaggio:** il viaggio, il soggiorno risultante dal relativo contratto o documento di viaggio.

Parte Prima « Norme che regolano l'assicurazione in generale »

Art.1 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – BUONA FEDE – ESONERO SINISTRI

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli Artt. 1892, 1893 e 1894 c. c.. Tuttavia l'omissione di una circostanza eventualmente aggravante, così come le inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, da parte del Contraente e/o dell'Assicurato, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo e/o colpa grave, fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l'intera annualità).

La Società, altresì, esonera il Contraente/Assicurato dal fornire notizie in merito ai sinistri precedenti

Art.2 ESONERO DELLA COMUNICAZIONE DI ALTRE ASSICURAZIONI

Il Contraente/Assicurato è esonerato dall'obbligo di denunciare l'eventuale esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per gli stessi rischi.

Tuttavia, in caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell'art.1910 del Codice Civile.

Art.3 PAGAMENTO DEL PREMIO - DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza a prescindere dal pagamento della prima rata di premio che comunque deve avvenire entro il 60° (sessantesimo) giorno successivo a tale data.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° (sessantesimo) giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze e il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

I premi devono essere pagati alla Direzione della Società o all'Agenzia della stessa alla quale è stata assegnata la polizza o alla Società di brokeraggio che gestisce il contratto.

Art.4 MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art.5 AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'articolo 1898 del Codice Civile.

Art.6 DIMINUIZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione della Contraente, ai sensi dell'art. 1897 Cod. Civ., e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art.7 RINUNCIA AL RECESSO IN CASO DI SINISTRO

La Società rinuncia al recesso per sinistro.

Art.8 VALIDITÀ TERRITORIALE

L'Assicurazione vale per il Mondo intero, salvo quanto eventualmente disposto nelle singole sezioni.

Art.9 DURATA DELL'ASSICURAZIONE - DEROGA AL PATTO DI TACITA PROROGA

La polizza cesserà alla sua naturale scadenza senza tacito rinnovo. Tuttavia, a richiesta dell'Istituto Scolastico Contraente, potrà essere concessa una proroga ai sensi di legge. In tale ipotesi il premio relativo al periodo di proroga verrà conteggiato sulla base di 1/360 del premio annuale della polizza appena scaduta, per ogni giorno di copertura.

In questo caso il termine per il pagamento del premio, a deroga dell'Art. 1901 del Codice Civile secondo comma, viene fissato in 60 giorni, restando inteso che il premio stesso sarà soggetto al ricalcolo in base al numero degli alunni del nuovo anno scolastico e al numero degli Operatori della scuola da comprendere in garanzia, fermo il premio pro capite.

Art.10 PERSONE ASSICURATE

Il numero degli assicurati (Studenti e Operatori Scolastici) al momento della stipula della polizza, come comunicato dal Contraente, è quello indicato nei frontespizi di polizza e corrisponde alla totalità degli stessi.

Il Contraente è esonerato dall'obbligo della preventiva denuncia alla Società delle generalità degli Assicurati. Per la loro identificazione si farà riferimento ai registri del Contraente che dovrà quindi esibirli alla Società a semplice richiesta, anche per eventuali accertamenti e controlli.

Qualora nel corso dell'anno si iscrivano alla Scuola altri Alunni o prendano servizio per la prima volta Operatori Scolastici, la Società fissa una percentuale di tolleranza del 3% rispetto a quelli inizialmente dichiarati, entro la quale la stessa non procederà alla richiesta del versamento della quota annuale di premio.

Qualora un assicurato si trasferisca presso altro Istituto scolastico, l'assicurazione segue l'assicurato presso il nuovo Istituto fino al termine dell'anno scolastico in corso. Il Contraente può rilasciare all'interessato una dichiarazione in merito; eventuali infortuni devono essere denunciati alla Società per il tramite del Contraente con le informazioni del caso.

Art.11 CALCOLO DEL PREMIO-TOLLERANZA15%

Il premio di polizza viene calcolato sulla base della totalità degli Alunni Iscritti e degli Operatori Scolastici (100%).

E' concessa al Contraente la facoltà di calcolare il premio in modo forfettario nella misura del 85% dell'importo ottenuto applicando il premio pro-capite sull' 85% sulla totalità degli Alunni iscritti e di tutti gli Operatori Scolastici.

Ove non si raggiungesse la percentuale minima del 85%, il Contraente dovrà fornire l'elenco degli assicurati ciò in deroga all'Art.10 PERSONE ASSICURATE.

Art.12 STATO PSICOFISICO - PATOLOGIE OCCULTE

Tutti gli Assicurati sono garantiti, indipendentemente dal loro stato psicofisico o degli handicap di cui siano portatori.

Viene tuttavia precisato che se l'infortunio colpisce una persona che non è fisicamente integra e sana, non è indennizzabile quanto è imputabile a preesistenti situazioni fisiche e patologiche.

Gli infortuni sono indennizzabili anche quando la causa determinante sia ascrivibile a stati patologici occulti e sempreché l'infortunio si sia verificato durante le ore di educazione fisica o motoria.

Art.13 ASSICURAZIONE PER CONTO ALTRUI

Poiché la presente assicurazione è stipulata per conto altrui, gli obblighi derivanti dalla polizza devono essere adempiuti dal Contraente, salvo quelli che per loro natura non possano essere adempiuti che dall'Assicurato, così come disposto dall'Art. 1891 del Cod. Civ.

Art.14 COASSICURAZIONE E DELEGA

Qualora l'assicurazione fosse divisa per quote fra diverse Società coassicuratrici, in caso di sinistro, le medesime concorreranno nel pagamento dell'indennizzo in proporzione della rispettiva quota fermo restando la responsabilità solidale con le altre società coassicuratrici.

Le Società coassicuratrici hanno convenuto di affidarne la delega alla Delegataria individuata nel contratto stesso. Di conseguenza tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti dal Contraente/Assicurato con la Società Delegataria.

La Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici, indicate nella polizza o appendice, a firmare in loro nome e per loro conto tutti gli atti contrattuali.

Pertanto la firma apposta dalla Delegataria sul documento di assicurazione, lo rende ad ogni effetto valido anche per le quote delle Coassicuratrici.

Il dettaglio dei capitali e massimali assicurati e dei premi spettanti a ciascuna Coassicuratrice risulta dall'apposito prospetto allegato alla presente polizza.

Le Coassicuratrici saranno tenute a riconoscere come validi ed efficaci, anche nei propri confronti, tutti gli atti di gestione ordinaria, stragiudiziale e giudiziale compiuti dalla Delegataria per conto comune, l'istruzione dei sinistri e la quantificazione dei danni indennizzabili, attribuendole a tal fine ogni facoltà necessaria, ivi compresa quella di incaricare esperti (periti, medici, consulenti, etc.). Di conseguenza, tutti i rapporti, anche in sede giudiziaria, inerenti alla presente assicurazione faranno capo sia dal punto di vista attivo che passivo alla Delegataria la quale provvederà ad informarle.

E' fatta soltanto eccezione per l'incasso dei premi, il cui pagamento verrà effettuata dal Contraente direttamente nei confronti di ciascuna Coassicuratrice e tale procedura è accettata dalle medesime.

Tutte le comunicazioni fatte alla Delegataria, anche attinenti alla denuncia dei sinistri, hanno effetto nei confronti dei Coassicuratori.

Art.15 FORO COMPETENTE

Relativamente alle controversie tra Contraente o Assicurato e Società, in merito alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto, il Foro competente in via esclusiva è quello del luogo di residenza o domicilio elettivo del contraente/beneficiario/assicurato.

Art.16 ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali dell'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art.17 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per quanto non espressamente disciplinato dal contratto valgono le Norme della Legge italiana.

Parte Seconda « Norme che regolano l'assicurazione infortuni »

Art.18 ASSICURATI AGGIUNTIVI

Oltre alle persone indicate all'Art.10 PERSONE ASSICURATE, l'assicurazione è estesa, senza il versamento di premi aggiuntivi, anche a tutti coloro indicati all'art. 43.

Art.19 CAPITALI ASSICURATI

I capitali assicurati sono quelli indicati nella "Tabella delle Garanzie e Massimali" che forma parte integrante del presente capitolato.

Art.20 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione è prestata per le conseguenze dirette ed esclusive degli infortuni che gli assicurati possono subire durante tutte le attività scolastiche, parascolastiche, extrascolastiche e interscolastiche, senza limiti di orario, purché tali attività rientrino nel normale programma di studi o comunque siano state regolarmente deliberate e messe in atto dagli organismi scolastici competenti o organi autorizzati dagli stessi.

L'assicurazione infortuni è altresì prestata per le seguenti attività anche se vengono svolte al di fuori delle sedi scolastiche:

- lo svolgimento delle assemblee studentesche, anche se effettuate in locali esterni alla scuola, purché si sia ottemperato alle disposizioni della C.M. n. 312, XI cap. 27.12.79. L'assicurazione si estende anche alle assemblee studentesche non autorizzate, purché si svolgano all'interno della scuola;
- attività autogestite ed attività correlate all'autonomia;
- il servizio esterno alla scuola svolto da non docenti purché tale servizio venga svolto su preciso mandato del Dirigente Scolastico e/o del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi;
- le lezioni di educazione fisica, l'attività sportiva in genere svolta in palestre, piscine e campi sportivi anche esterni alla scuola, le "settimane bianche", purché sul posto venga prevista adeguata sorveglianza;
- gli stage, i tirocini formativi, i progetti di orientamento, l'alternanza scuola/lavoro, ed interscambi culturali, anche all'estero;
- visite a cantieri, aziende e laboratori anche quando comprendano esperimenti e prove pratiche dirette ed anche in temporanea assenza di controllo/sorveglianza/supervisione diretta da parte del personale scolastico;
- gite e passeggiate, viaggi di integrazione culturale e di preparazione di indirizzo, visite guidate, visite a musei ed attività culturali in genere;
- il prescuola (periodo intercorrente tra l'apertura dei cancelli della scuola e l'inizio delle lezioni) e durante le attività di mensa e doposcuola, anche nei casi in cui la vigilanza sia prestata, a supporto degli Operatori Scolastici in servizio presso la scuola assicurata, da personale dipendente di Enti Pubblici;
- le attività di promozione culturale e sociale (direttiva n° 133 del 3/4/1996);
- le attività ludico sportive o di avviamento alla pratica di uno sport, che si svolgessero anche in occasione di prescuola, doposcuola o interscuola, compresi i giochi della gioventù e relativi allenamenti anche in strutture esterne alla scuola;
- tutte le attività previste dal Piano dell'Offerta Formativa realizzate dall'Istituto Scolastico in collaborazione con soggetti esterni mediante stesura di regolare protocollo di intesa sottoscritto tra le parti e previa delibera degli Organi Scolastici competenti.

Sono compresi nelle garanzie prestate:

- l'intossicazione da cibo avariato somministrato durante la refezione scolastica nonché gli avvelenamenti acuti da ingestione di sostanze;
- le lesioni cagionate da improvviso contatto con sostanze corrosive;
- le affezioni conseguenti a morsi di animali od a punture di insetti, escluse le affezioni di cui gli insetti siano portatori necessari;
- l'annegamento, l'asfissia non di origine morbosa, l'assideramento o il congelamento; la folgorazione, i colpi di sole o di calore o di freddo;
- le lesioni derivanti da aggressioni od atti violenti che abbiano movente politico, sociale o sindacale, sempreché l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva o volontaria;
- gli infortuni subiti in stato di malore o di incoscienza o colpi di sonno;
- gli infortuni che derivano da propria imperizia, imprudenza negligenza anche gravi;
- le lesioni determinate da sforzi, con esclusione degli infarti e delle rotture sottocutanee dei tendini, le ernie addominali traumatiche con l'avvertenza, per queste ultime, che se l'ernia, anche se bilaterale non risulta operabile secondo parere medico, verrà riconosciuta un'indennità a titolo di invalidità permanente non superiore al 10% del capitale assicurato per il caso di Invalidità Permanente totale.
- Sono inoltre compresi gli infortuni subiti durante il tragitto dalla propria abitazione alla scuola e viceversa, compresi gli eventuali rientri pomeridiani effettuati con qualsiasi mezzo di locomozione durante il tempo necessario a compiere il percorso prima e dopo l'orario di inizio e termine di tutte le attività, salvo il caso che esista un terzo responsabile che provveda alla liquidazione del danno.

Art. 21 RISCHI ESCLUSI

Sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni causati:

- da abuso di psicofarmaci, dall'uso di stupefacenti o allucinogeni;
- da operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non resi necessari da infortunio;
- da delitti dolosi compiuti o tentati dall'Assicurato;
- da guerra, insurrezioni.

Art. 22 MORTE DA INFORTUNIO E MORTE PRESUNTA

Se l'infortunio ha per conseguenza la morte dell'Assicurato e questa si verifica entro due anni dal giorno nel quale l'infortunio è avvenuto, la Società liquida ai beneficiari la somma assicurata per il caso di morte. Per beneficiari si intendono, salvo diversa designazione da parte dell'Assicurato, gli eredi legittimi e/o testamentari. In caso di premorienza o commorienza dei beneficiari designati, detta somma sarà liquidata agli eredi legittimi e/o testamentari. Vengono parificati al caso di morte il caso in cui l'Assicurato venga dichiarato disperso dalle competenti Autorità ed il caso di sentenza di morte presunta, ai sensi dell'Art. 60 comma 3 del Codice Civile. Resta inteso che se, dopo che la Società ha pagato l'indennità, risulterà che l'Assicurato è vivo, la Società avrà diritto alla restituzione della somma pagata maggiorata degli interessi legali. A restituzione avvenuta l'Assicurato potrà far valere i propri diritti per l'Invalidità Permanente eventualmente subita.

L'indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello per l'invalidità permanente.

Tuttavia se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, ma entro due anni dal giorno dell'infortunio ed in conseguenza di questo, l'Assicurato muore, gli eredi dell'Assicurato non sono tenuti ad alcun rimborso, mentre i beneficiari hanno diritto soltanto alla differenza tra l'indennizzo per morte (se superiore) e quello già pagato per invalidità permanente.

Art.23 INVALIDITÀ PERMANENTE

L'indennizzo della Invalidità Permanente è dovuto soltanto se l'invalidità stessa si verifica - anche successivamente alla scadenza della polizza - entro due anni dal giorno dell'infortunio.

L'indennizzo per Invalidità Permanente parziale è calcolato sulla somma assicurata per Invalidità Permanente totale, in proporzione al grado di Invalidità accertato secondo i criteri e le percentuali previste dalla "Tabella delle valutazioni del grado di Invalidità Permanente per l'industria" allegata al Testo Unico sull'Assicurazione obbligatoria degli Infortuni sul lavoro del 30 giugno 1965 n. 1124 e successive modifiche intervenute con rinuncia, da parte della Società, alla applicazione della franchigia prevista dalla Legge stessa per il caso di infortunio.

La perdita totale o irrimediabile dell'uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se si tratta di minorazione, le percentuali sopra indicate vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta. Nei casi di perdita anatomica o funzionale di più organi o arti, l'indennizzo viene stabilito mediante l'addizione delle percentuali corrispondenti ad ogni singola lesione con il massimo del 100%.

Resta tuttavia convenuto che:

In caso di infortunio liquidabile a termini di polizza che colpisca un alunno orfano di un genitore e che comporti una invalidità permanente di grado uguale o superiore al 25%, la somma liquidabile verrà raddoppiata;

Il diritto all'indennità per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi. Tuttavia, se l'assicurato muore per causa indipendente dall'infortunio dopo che l'indennità sia stata liquidata o comunque offerta in misura determinata, la Società paga agli eredi l'importo liquidato od offerto, secondo le norme della successione testamentaria o legittima;

In caso di constatato mancinismo le percentuali di riduzione dell'attitudine al lavoro stabilite per l'arto superiore destro e la mano destra si intendono applicate all'arto superiore sinistro e alla mano sinistra e viceversa.

Fermo quanto sopra riportato e se non diversamente pattuito nella Scheda di offerta tecnica, i punti di Invalidità Permanente verranno così calcolati:

Non si farà luogo ed indennizzo per Invalidità Permanente quando questa sia di grado non superiore al 3%;

Se essa risulterà superiore a detta percentuale, la Società liquida - solo per la parte eccedente - una indennità sulla somma assicurata pari al:

al 25% del valore di ogni singolo punto di invalidità accertato oltre il terzo e sino al venticinquesimo punto. al 100% del valore di ogni singolo punto di invalidità accertato oltre il venticinquesimo.

Art.24 RIMBORSO SPESE MEDICHE A SEGUITO DI INFORTUNIO (escluse odontotecniche ed odontoiatriche)

La Società rimborsa, nei limiti del capitale assicurato, le spese di carattere sanitario conseguenti ad infortunio sostenute dall'Assicurato:

in caso di ricovero per:

- accertamenti diagnostici;
- ticket e onorari medici prima del ricovero;
- degenza in Istituto di cura per assistenza medica, infermieristica;
- rette di degenza;
- medicinali e terapie varie;
- esami;
- onorari della equipe che effettua l'intervento chirurgico;
- diritti di sala operatoria;
- materiale d'intervento (ivi comprese le endoprotesi);

dopo il ricovero o se non vi è stato ricovero, per:

- analisi;
- accertamenti diagnostici strumentali e di laboratorio, compresa l'artroscopia diagnostica ed operativa;
- ticket sanitari;
- visite mediche e specialistiche;
- cure, medicinali; assistenza infermieristica; interventi chirurgici ambulatoriali;
- applicazione di apparecchi gessati, bendaggi e docce di immobilizzazione;
- noleggio apparecchiature terapeutiche ed ortopediche, stampelle;
- presidi ortopedici;
- trattamenti fisioterapici e rieducativi; protesi ed apparecchi acustici;
- protesi oculari esclusi gli occhiali.

Qualora l'Assicurato fruisca di prestazioni analoghe a quelle previste dalla presente estensione di polizza da parte di altri enti (Servizio Sanitario Nazionale, Compagnie di Assicurazioni), la presente assicurazione assumerà carattere integrativo, per cui la Società sarà tenuta al rimborso della sola eventuale eccedenza, fino alla concorrenza del capitale assicurato.

Art.25 SPESE ODONTOTECNICHE ED ODONTOIATRICHE

La Società rimborsa all'Assicurato, nei limiti del capitale assicurato, le spese odontotecniche ed odontoiatriche rese necessarie da infortunio ma limitatamente alla prima protesi sempré applicata entro un anno dal giorno dell'infortunio e nel limite massimo di Euro 900,00 per dente.

Nel caso in cui, per l'età giovanile dell'Assicurato, non sia possibile l'applicazione della prima protesi entro un anno dalla data dell'infortunio, l'Assicurato potrà chiedere un indennizzo sulla base del preventivo delle cure da sostenere. Tale indennizzo sarà erogabile una sola volta a definizione del sinistro sino ad un massimo del corrispondente costo previsto dalla "Tariffa nazionale degli onorari per le prestazioni medico-chirurgiche e odontoiatriche".

La ricostruzione delle parti danneggiate - intervento di conservativa - non è considerata protesi e rientra pertanto, a tutti gli effetti, nelle spese per cure odontoiatriche ed ortodontiche.

L'Assicurato si impegna a presentare alla Società un preventivo dettagliato di tutte le cure da effettuarsi.

Art.26 RIMBORSO PER ACQUISTO LENTI PER DANNO OCULARE – ROTTURA OCCHIALI

La Società rimborsa all'Assicurato, nei limiti del capitale assicurato a tale titolo:

- le spese per le cure e per l'acquisto di lenti, comprese quelle a contatto rese necessarie da danno oculare;
- le spese per la riparazione, o la sostituzione se non riparabili, di lenti e montature di occhiali da vista danneggiate in conseguenza di un infortunio.

Il rimborso sarà effettuato dalla Società purché la spesa sia stata sostenuta entro un anno dal giorno dell'infortunio.

Art.27 DIARIA DA RICOVERO – DAY HOSPITAL – DAY SURGERY - DIARIA DA GESSO

La Società corrisponde all'Assicurato, nei limiti del capitale assicurato, una diaria giornaliera per un massimo di 720 giorni, in caso di ricovero in Istituto di cura determinato da infortunio. Qualora il ricovero venga effettuato in regime di Day Hospital – Day Surgery, la diaria di degenza verrà corrisposta in ragione del 100% della somma assicurata per un massimo di 720 giorni. Quando l'Assicurato non possa, a causa di gesso od apparecchi immobilizzatori (agli arti superiori o inferiori), applicati e rimossi necessariamente da personale medico o paramedico nelle apposite strutture, partecipare alle lezioni in aula e quindi rimanendo immobilizzato in casa, sarà corrisposta l'indennità giornaliera fissata nell'ambito della "Scheda delle Garanzie e Massimali Assicurati" che forma parte integrante del presente capitolato. Questo indennizzo non cumula con eventuali altri indennizzi dovuti per diaria da ricovero, day hospital e day surgery. L'indennità giornaliera sarà liquidata al 100% in caso di assenza dalle lezioni ed al 50% in caso di presenza per gli importi giornalieri fissati.

Art.28 DANNO ESTETICO

La Società rimborsa all'Assicurato, nei limiti del capitale assicurato, le spese sostenute per cure ed applicazioni effettuate allo scopo di eliminare o ridurre il danno estetico, nonché per interventi di chirurgia plastica ed estetica, se in seguito ad un infortunio l'Assicurato stesso subisse deturpazioni o sfregi di carattere estetico al viso. Il rimborso sarà effettuato entro due anni dall'infortunio.

Art.29 SPESE DI TRASPORTO CASA-SCUOLA

La Società rimborsa allo studente, nei limiti del capitale assicurato indicato nell'ambito della "Scheda delle Garanzie e Massimali Assicurati" che forma parte integrante del presente capitolato, le spese da lui sostenute per il trasporto da casa a scuola e viceversa, qualora diventi portatore, al di fuori dell'Istituto di cura, di gessature e/o di apparecchi protesici al bacino e/o agli arti inferiori, applicati e rimossi da personale medico e/o paramedico per un massimo di trenta giorni consecutivi escluse le festività.

Art.30 SPESE DI TRASPORTO

La Società rimborsa all'Assicurato, che necessiti di cure e nei limiti del capitale assicurato, le spese da lui sostenute a seguito di infortunio per il suo trasporto all'ambulatorio o all'Istituto di cura e da un Istituto di cura all'altro con mezzi adeguati alla gravità delle sue condizioni nonché, se necessario, per il rientro al domicilio.

Art.31 SPESE AGGIUNTIVE

Qualora l'Assicurato, a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza, subisca:

- danni a capi di vestiario;
- danni a strumenti musicali;
- danni a sedie a rotelle e tutori, per portatori di handicap;
- danni ad occhiali in palestra;
- apparecchi e/o protesi ortopediche e/o terapeutiche;
- apparecchi e/o protesi ortodontiche;
- danni alla bicicletta utilizzata al momento dell'evento dannoso; (per ottenere l'indennizzo, è indispensabile presentare il verbale redatto dall'Autorità intervenuta);

la Società rimborsa le spese necessarie per la riparazione e/o la sostituzione di quanto danneggiato, nei limiti del capitale assicurato a tale titolo e comunque per un importo non superiore al valore commerciale o d'uso del bene.

Art.32 SPESE PER LEZIONI DI RECUPERO

Qualora lo studente sia rimasto assente dalle lezioni per un periodo consecutivo superiore a 30 giorni a seguito di infortunio, la Società rimborserà, previa presentazione di adeguata documentazione fiscale e scolastica e nei limiti del capitale assicurato, le spese sostenute per lezioni private di recupero. Nel caso in cui lo studente Assicurato, nonostante le lezioni di recupero, non abbia conseguito la promozione e la Società abbia pagato le spese riferite alle suddette lezioni, non potrà godere dei benefici previsti al successivo Art. 33.

Art.33 PERDITA DELL'ANNO SCOLASTICO

La Società corrisponde allo studente l'indennità prevista, qualora a seguito di infortunio si sia trovato nella impossibilità di frequentare le lezioni per un periodo tale da determinare la perdita dell'anno scolastico in corso. La perdita dell'anno scolastico e la sua causa devono risultare da dichiarazione rilasciata dalla scuola.

Art.34 POLIOMIELITE E MENINGITE CEREBRO-SPINALE / AIDS ED EPATITE VIRALE

Nel caso in cui l'Assicurato, durante il periodo di validità della polizza, contragga nel corso dell'attività previste all'art. 20, poliomielite, meningite cerebro spinale, H.I.V. (AIDS) o epatite virale e la malattia non dia postumi invalidanti, la Società corrisponderà per ogni Assicurato l'indennizzo forfetario previsto a tale titolo.

In caso di sinistro che colpisca più persone assicurate, l'indennizzo massimo dovuto dalla Società non potrà in alcun caso superare complessivamente l'importo del massimale.

Art.35 RISCHIO VOLO

L'Assicurazione vale per gli infortuni che l'Assicurato subisca durante i viaggi aerei effettuati in qualità di passeggero su aeromobili di linea esercitati da società di traffico aereo regolare ed autorizzato (escluso aeromobili privati). Ogni altro uso di aeromobili non è ricompreso nella copertura assicurativa.

Art.36 RISCHIO DI GUERRA ALL'ESTERO

L'Assicurazione vale anche per gli infortuni che l'Assicurato subisca in conseguenza di atti di guerra. Per guerra si intende ogni attività derivante dalla partecipazione effettiva o tentata nell'uso di forza militare tra le nazioni. Rientrano nella definizione di guerra, la guerra civile, le rivoluzioni e le invasioni. L'assicurazione per il rischio di guerra non è valida in Italia, nel paese di residenza principale e nei seguenti paesi: Afghanistan, Iraq, Cecenia, Corea del Nord e Somalia.

Art.37 SINISTRI CATASTROFICI – LIMITAZIONE GARANZIE

A parziale deroga dell' art. 1912 del Cod. Civ., l'assicurazione è estesa agli infortuni causati da movimenti tellurici, inondazioni, alluvioni, eruzioni vulcaniche.

Nel caso di infortunio che colpisca contemporaneamente più persone assicurate con la presente polizza in conseguenza di un unico evento, l'esborso complessivo a carico della Società non potrà comunque superare l'importo del massimale. Qualora gli indennizzi liquidabili a termini di polizza eccedessero nel loro complesso tale importo, gli stessi verranno proporzionalmente ridotti.

Art.38 RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGAZIONE

Quando l'infortunio avvenga in occasione o conseguenza di trasporto su qualsiasi mezzo durante gite e viaggi per attività scolastiche o parascolastiche, la Società si riserva di esercitare il diritto di rivalsa nei confronti del vettore.

Negli altri casi la Società rinuncia ad ogni azione di rivalsa per le somme pagate, lasciando così integri i diritti dell'Assicurato o dei suoi aventi causa contro i responsabili dell'infortunio.

Art.39 CONTROVERSIE - INDICAZIONE MINISTERIALE P.I. PROT. N° 2170 DEL 30.05.1996

Le controversie possono essere risolte:

- ricorrendo alla magistratura ordinaria,
- in via arbitrale come regolato dal successivo articolo 40 a insindacabile giudizio dell'Assicurato.

Art.40 CONTROVERSIE - ARBITRATO IRRITUALE

Le controversie possono essere demandate per iscritto ad un collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell'Ordine dei medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio dei medici. Il Collegio medico risiede nel comune, sede di Istituto di medicina legale, più vicino al luogo di residenza dell'Assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico. E' data facoltà al Collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l'opportunità, l'accertamento definitivo della Invalidità Permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisoria sull'indennizzo. Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali. I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.

Art.41 DENUNCIA DEI SINISTRI E MODALITÀ' PER LA CORRESPONSIONE DEGLI INDENNIZZI

I sinistri devono essere denunciati per iscritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza entro 30 giorni dall'evento anche via fax, via Internet o via posta elettronica.

La denuncia, deve indicare il luogo, giorno ed ora dell'evento e deve essere corredata da un certificato medico di Pronto

Soccorso. Qualora non sia presente una struttura Medico Ospedaliera di Pronto Soccorso o per infortuni che interessino l'apparato dentario, il certificato potrà essere rilasciato da altro Medico o Specialista, sempreché detta certificazione venga redatta, di norma, entro 24 ore dall'accadimento del sinistro.

L'infortunato, i suoi familiari od aventi diritto, devono consentire alle visite di medici incaricati dalla Società ed a qualsiasi

accertamento che la Società ritenga necessario, sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno visitato e curato la persona assicurata.

La corresponsione dell'indennizzo avrà luogo a guarigione avvenuta, previa presentazione alla Società dei documenti giustificativi in originale, debitamente quietanzati (ticket, notule del medico, ricevute del farmacista, conti dell'ospedale e/o clinica, spese di trasporto, ecc.). Per le spese sostenute all'estero il rimborso verrà eseguito in Italia ed in valuta italiana al cambio rilevato dalla Banca Centrale Europea relativo al giorno in cui la spesa è stata sostenuta dall'Assicurato.

Art.42 PLURALITÀ DI COPERTURE NON CUMULABILITÀ

Qualora a seguito di infortunio l'Assicurato inoltri richiesta di indennizzo sia per la sezione Infortuni sia per quella Responsabilità Civile, si conviene che la Società accantonerà la somma assicurata per la Sezione Infortuni in attesa di determinare l'eventuale responsabilità dell'Assicurato per i rischi di Responsabilità Civile.

Nel caso in cui l'Assicurato R.C. non sia responsabile, la Società provvede al pagamento della somma garantita dalla Sezione Infortuni. Se l'Assicurato R.C. viene in seguito ritenuto responsabile dell'infortunio, la Società pagherà il danno in base alla sezione Responsabilità Civile deducendo dall'importo risarcibile la somma pagata a titolo infortunio della relativa Sezione.

La garanzia di Responsabilità Civile verso terzi è prestata fino alla concorrenza del massimale indicato in polizza per sinistro, che resta ad ogni effetto unico anche se coinvolgente le responsabilità civili di più di uno degli assicurati.

Parte Terza « Norme che regolano l'assicurazione responsabilità civile »

Art. 43 ASSICURATI AGGIUNTIVI

Oltre alle persone indicate all'Art.10 PERSONE ASSICURATE, l'assicurazione è estesa, senza il versamento di premi aggiuntivi anche:

1. all'Istituzione Scolastica in quanto facente parte del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (in ottemperanza alla C.M. n°2170 del 30/05/96);
2. all'Amministrazione Scolastica in quanto legittimata passiva (in ottemperanza alla C.M. n°2170 del 30/05/96);
3. al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (in ottemperanza alla C.M. n°2170 del 30/05/96);
4. Alunni di altre scuole, anche stranieri, che siano temporaneamente ospiti dell'Istituto Scolastico Contraente e/o presso le famiglie degli studenti iscritti alla scuola assicurata, durante la partecipazione alle attività coperte dalla presente assicurazione;
5. Alunni esterni che partecipano ad attività/stage organizzati dall'Istituto Scolastico Contraente od alle quali lo stesso partecipi su iniziativa del M.I.U.R. e degli Uffici Scolastici Regionali o Provinciali;
6. Assistenti educatori siano essi dipendenti dello Stato o di Enti Locali che prestano la loro opera all'interno dell'Istituto Scolastico in attività deliberate dagli Organi Scolastici e a supporto degli Operatori Scolastici in servizio presso la scuola assicurata nell'ambito delle attività coperte dall'assicurazione;
7. Assistenti di lingua straniera che prestano la loro opera all'interno dell'Istituto Scolastico Contraente, nominati dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (M.I.U.R.) nell'ambito di progetti di scambi di assistenti di lingua straniera;
8. Ex alunni che frequentano "Tirocini Formativi e di Orientamento" nell'ambito di programmi di inserimento e orientamento al mondo del Lavoro (Legge 196 del 24/06/97, Regolamento n°142 del 25/03/98);
9. Esperti esterni/prestatori d'opera estranei all'organico della scuola che operano all'interno dell'Istituto Scolastico Contraente in attività deliberate dagli Organi Scolastici competenti e sulla base di regolare contratto di prestazione d'opera o di incarico occasionale a titolo gratuito;
10. Genitori degli alunni iscritti e frequentanti quando si trovino all'interno dell'Istituto Scolastico Contraente o partecipino ad iniziative/progetti/attività regolarmente deliberate e messe in atto dagli Organi Scolastici competenti;
11. Genitori degli alunni quando svolgono il ruolo di membri di diritto degli organi collegiali previsti dal D.P.R. n. 416 del 31/05/74 e successivi;
12. Insegnanti di sostegno siano essi dipendenti dello Stato o di Enti Locali che prestano la loro opera in favore dell'Istituto Scolastico Contraente;
13. Operatori Scolastici in servizio presso l'Istituto Scolastico Contraente componenti squadre di prevenzione e pronto intervento ai sensi di Legge, durante l'espletamento delle mansioni riferite alla carica ricoperta;
14. Partecipanti a viaggi di istruzione, visite ed uscite didattiche in genere (comprese gite e "settimane bianche"), estranei all'organico della scuola, senza limite numerico. Agli atti della scuola saranno conservati gli elenchi dei partecipanti. La copertura assicurativa è prestata, per
ciascun partecipante, fino alla concorrenza dei massimali previsti ed avrà la durata del viaggio e sarà relativa ai rischi inerenti lo stesso;
15. Personale in quiescenza che svolge attività all'interno dell'Istituto, secondo quanto stabilito dalla Circolare Ministeriale n.127 del 14/04/94;
16. Presidente della Commissione d'Esame presso l'Istituto Scolastico Contraente durante l'espletamento delle mansioni riferite alla carica ricoperta;
17. Presidente del Consiglio di Istituto;
18. Responsabile della Sicurezza ai sensi del T.U.S.L. (D.Lgs. 81/2008 nuovo Testo unico sicurezza lavoro) in servizio presso l'Istituto Scolastico Contraente durante l'espletamento delle mansioni riferite alla carica ricoperta;
19. Revisori dei Conti in missione presso l'Istituto Scolastico Contraente durante l'espletamento delle mansioni riferite alla carica ricoperta;
20. Tirocinanti Professionali siano essi dipendenti dello Stato o di Enti Locali che prestano la loro opera all'interno dell'Istituto Scolastico in attività deliberate dagli Organi Scolastici e a supporto degli Operatori Scolastici in servizio presso la scuola assicurata nell'ambito delle attività coperte dall'assicurazione;
21. Uditori ammessi alla frequenza dell'Istituto Scolastico Contraente;
22. Volontari che prestano attività a titolo gratuito, incaricati durante l'esecuzione di piccoli lavori di giardinaggio e manutenzione del verde (esclusi potature ed abbattimento di alberi), per le necessità della scuola;
23. Volontari del servizio civile siano essi dipendenti dello Stato o di Enti Locali che prestano la loro opera all'interno dell'Istituto Scolastico in attività deliberate dagli Organi Scolastici e a supporto degli Operatori Scolastici in servizio presso la scuola assicurata nell'ambito delle attività coperte dall'assicurazione.

Art. 44 MASSIMALE ASSICURATO

Il massimale assicurato è quello indicato nella "Tabella delle Garanzie e Massimali" che forma parte integrante del presente capitolato.

Art. 45 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto, delle somme che il Contraente e/o l'Assicurato sia tenuto a corrispondere quale civilmente responsabile, ai sensi di legge anche per il fatto di persone delle quali debba rispondere a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose ed animali. L'assicurazione è operante anche nel caso di colpa grave degli Assicurati, nonché per la responsabilità civile che possa derivare al Contraente da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.

L'assicurazione è estesa a tutte le attività scolastiche, parascolastiche, extrascolastiche e interscolastiche, purché tali attività rientrino nel programma di studi o siano state regolarmente deliberate e messe in atto dagli organismi scolastici competenti, nonché ai danni conseguenti a prestazioni di pronto soccorso.

A titolo puramente esemplificativo, rientrano in garanzia i danni involontariamente cagionati a terzi, oltre che durante la normale attività di studio, durante:

- le ore di educazione fisica in palestra, in piscina e sui campi sportivi in genere;
- le attività ginnico sportive extracurricolari;
- i viaggi di istruzione e le gite scolastiche all'estero;
- ogni permanenza fuori dalla scuola a scopo didattico ricreativo o sportivo senza limitazioni di orari compreso il pernottamento o soggiorni continuativi;
- le attività di ricreazione all'interno ed all'esterno della scuola, le visite guidate ai musei, aziende, laboratori (purché tali visite non comportino esperimenti e prove pratiche dirette);

- le attività culturali in genere;
- le assemblee studentesche non autorizzate, purché si svolgano all'interno della scuola nonché le assemblee che abbiano luogo in locali esterni alla scuola purché siano osservate le disposizioni della C.M. n°312 - XI Cap. del 27.12.1979 in fatto di vigilanza.
- il servizio esterno alla scuola svolto da non docenti purché tale servizio venga svolto su preciso mandato del capo d'istituto e/o del responsabile del servizio di segreteria;
- le attività di prescuola e doposcuola anche nei casi in cui la vigilanza sia prestata da personale fornito in supporto da Enti Pubblici.

Sono inoltre compresi:

- i danni che gli studenti possono arrecare al materiale assegnato alla scuola in comodato da ditte e società diverse da Enti Pubblici;
- i danni conseguenti all'uso eventuale di un'aula magna o di un cinema-teatro annesso alla scuola, purché non aperto al pubblico;
- i danni conseguenti alla somministrazione di generi alimentari e prodotti farmaceutici;
- i danni conseguenti alla conduzione (esclusa proprietà) dei fabbricati e degli impianti ed attrezzature scolastiche;
- la responsabilità personale di tutti gli Operatori della scuola, degli studenti e dei Genitori membri di diritto degli Organi Collegiali previsti dal D.P.R. n°416 del 31. 05.1974;

La Società rinuncia al diritto di surrogazione nei loro confronti entro il limite del massimale previsto per sinistro che resta comunque, ad ogni effetto unico, anche nel caso di corresponsabilità delle persone sopracitate.

Per le attività esterne alla scuola la garanzia si intende valida solo se il Contraente ha predisposto per esse la sorveglianza prevista dalla normativa scolastica.

La garanzia è estesa anche al servizio esterno alla scuola svolto da non docenti, purché tale servizio venga svolto su preciso mandato del Capo di Istituto o del responsabile del servizio Segreteria.

Lo stesso dicasi per le lezioni di educazione fisica e l'attività sportiva in genere svolta in palestre, piscine e campi sportivi esterni alla scuola purché "in itinere" e sul luogo sia prevista adeguata sorveglianza.

L'assicurazione si intende estesa al tragitto casa-scuola e viceversa per il tempo strettamente necessario per compiere il percorso prima e dopo l'orario delle lezioni, sempreché sia configurabile una responsabilità civile a carico del Contraente.

Art.46 ESTENSIONI DIVERSE

La copertura assicurativa si intende estesa anche a:

a) Danni da sospensione od interruzione di attività

La garanzia comprende, a parziale deroga dell'Art. 49, la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per danni arrecati a Terzi in conseguenza di interruzione o sospensione totale o parziale di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, a condizione però che tali danni siano la conseguenza di morte o di lesioni personali o di danneggiamenti a cose risarcibili a termini di polizza. La presente estensione di garanzia viene prestata nell'ambito del massimale di polizza con il limite del 10% del massimale stesso.

b) Danni da incendio

La garanzia comprende, a parziale deroga dell'Art. 49, la Responsabilità Civile che possa derivare all'Assicurato per danni a cose di Terzi causati da incendio di cose di sua proprietà o da lui detenute, ferma restando l'esclusione dei danni alle cose che l'Assicurato abbia in consegna o detenga a qualsiasi titolo. Qualora l'Assicurato abbia in corso coperture assicurative prestate con rischio accessorio a polizza del ramo incendio la presente estensione di garanzia opera in eccedenza a tale copertura.

La presente estensione di garanzia viene prestata nell'ambito del massimale di polizza con il limite del 10% del massimale stesso.

c) Cartelli, insegne, striscioni pubblicitari

L'assicurazione comprende la Responsabilità Civile derivante al Contraente per la proprietà e manutenzione di cartelli pubblicitari, insegne e striscioni, ovunque installati sul territorio nazionale, con l'intesa che, qualora la manutenzione sia affidata a terzi, la garanzia opera a favore dell'Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori. L'assicurazione non comprende i danni alle opere ed alle cose sulle quali sono installati.

d) Committenza generica

L'assicurazione comprende la Responsabilità civile imputabile all'Assicurato per danni cagionati a terzi nella sua veste di committente di operazioni, lavori e/o servizi connessi alle attività cui si riferisce l'assicurazione ed affidati ad altre Ditte, Enti o persone in genere.

e) Scambi Culturali

In ottemperanza al disposto della C.M. 358 del 23.07.1996, la polizza è estesa alla responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato e conseguentemente i genitori, il tutore o chi ne esercita la patria potestà, fino alla concorrenza del massimale indicato in polizza, delle somme che l'Assicurato sia tenuto a corrispondere, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e per danneggiamento a cose ed animali durante la partecipazione a scambi culturali, gemellaggi ed iniziative analoghe, limitatamente alla durata di tali attività. La garanzia è estesa alla Responsabilità Civile in cui incorra l'Assicurato per l'uso di biciclette od altri mezzi non assoggettati agli obblighi assicurativi sanciti dal Codice delle Assicurazioni Private adottato con D.Lgs. n. 209 del 7.9.2005 e successive modifiche ed integrazioni relativamente alla Assicurazione Obbligatoria RCA di tutti i mezzi a motore.

f) Gestione Mense, Bar e Distributori Automatici – Somministrazione Cibi e Bevande

La garanzia è estesa alla gestione e/o conduzione di mense scolastiche, bar e distributori automatici di cibi e bevande, compresi i casi di avvelenamento da cibi e bevande guaste.

La presente estensione è operativa purché la somministrazione o la vendita siano avvenuti durante il periodo di validità dell'Assicurazione e sempreché la responsabilità sia ascrivibile al Contraente/Assicurato.

g) Istituti Scolastici Pubblici

Esclusivamente per gli Istituti scolastici pubblici, per le ipotesi di danno previste e nei limiti dei massimali indicati in polizza, l'assicurazione comprende anche la responsabilità dei soggetti assicurati nei confronti dello Stato, qualora quest'ultimo eserciti azione di rivalsa nei loro confronti, escluso il caso di dolo.

h) Responsabilità fra gli assicurati

Sono compresi nel novero di terzi gli studenti, il Personale Direttivo, il Personale Docente e non Docente della scuola, nonché i Genitori membri di diritto degli Organi Collegiali previsti dal D.P.R. n°416 del 31.05.1974.

i) Cessione a terzi di locali e attrezzature

L'Istituto scolastico può cedere in uso a terzi, a qualsiasi titolo, aule, palestre e relative attrezzature, aule di informatica e/o altri locali, si conviene tra le parti che la presente assicurazione vale anche per la responsabilità civile derivante dalla proprietà di quanto ceduto a terzi.

l) Responsabilità Personale "culpa in educando e in vigilando"

L'assicurazione copre la responsabilità personale degli insegnanti e degli addetti all'Istituto nell'esercizio dell'attività svolta per conto del medesimo, sia in caso di "culpa in educando" sia in caso di "culpa in vigilando". Gli Assicurati sono considerati terzi tra loro.

m) Danni a mezzi sotto carico e scarico

La garanzia comprende i danni a mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni, ferma restando l'esclusione dei danni alle cose trasportate sui mezzi stessi. Sono esclusi i danni da furto e da incendio, nonché quelli conseguenti al mancato uso.

Art. 47 PERSONE NON CONSIDERATE TERZI

Non si considerano terzi ai fini dell'assicurazione RCT:

- il coniuge, i figli, i genitori dell'Assicurato nonché se con lui convivente, qualsiasi altro parente o affine;
- le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con il Contraente, subiscano il danno in conseguenza delle mansioni cui sono adibite;
- gli appaltatori e loro dipendenti nonché tutti coloro che, indipendentemente dal loro rapporto con il Contraente, subiscono il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisce l'assicurazione.

Art.48 RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO STUDENTI ED OPERATORI DELLA SCUOLA ASSICURATI INAIL

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante al Contraente per gli infortuni (escluse malattie professionali) subiti dagli studenti e dagli Operatori della scuola, obbligatoriamente assicurati INAIL. Pertanto la Società risponde delle somme che il Contraente sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile verso le suddette persone ai sensi del D.P.R. n°1124 del 30 giugno 1965 artt. 10 e 11 e dell'Art.

13 del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38.

Agli effetti di tale garanzia, il Contraente deve denunciare soltanto i sinistri per i quali ha luogo l'inchiesta giudiziaria a norma della legge infortuni. Tale denuncia deve essere fatta entro 3 giorni da quando ha ricevuto l'avviso per la richiesta. In caso di apertura di procedimento penale o comunque alla ricezione di qualsiasi richiesta di risarcimento in relazione all'infortunio, il Contraente è tenuto ad informare tempestivamente la Società fornendo atti, documenti, notizie e quant'altro riguardi la vertenza e consentendo alla stessa visione di ogni documento relativo ai fatti interessanti l'assicurazione. La validità dell'assicurazione è subordinata alla condizione che il Contraente sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge.

Art.49 ESCLUSIONI

L'assicurazione non comprende i danni:

- alle cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo o destinazione (salvo quanto previsto all'Art. 25 lettera f.), nonché relativamente ai danni subiti dai veicoli con o senza motore sia di dipendenti che di terzi parcheggiati nell'ambito delle aree di proprietà od in uso all'Istituto Scolastico, a meno che risulti agli atti della Scuola che in tali aree sussista obbligo di custodia a carico dell'Istituto Contraente/Assicurato;
- derivanti dalla proprietà, possesso ed uso di natanti e di aeromobili;
- da furto;
- franamento o vibrazione del terreno da qualsiasi causa determinati;
- derivanti da spargimento di acque o rigurgiti di fogne, salvo che siano conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture, nonché quelli derivanti unicamente da umidità, stillicidio ed in genere insalubrità dei locali, muffe;
- cagionati da veicoli a motore in genere per i quali, in conformità alle norme disciplinate dal Codice delle Assicurazioni Private adottato con D.Lgs. n. 209 del 7.9.2005 e successive modifiche ed integrazioni relativamente alla Assicurazione Obbligatoria RCA di tutti i mezzi a motore, l'assicurazione deve essere prestata con polizza Responsabilità Civile Veicoli a Motore fatto salvo quanto previsto all'Art. 26 lettera h) - Committenza auto;
- atti di guerra (dichiarata o non) anche civile, atti di ostilità, colpi di stato, esplosioni di armi militari, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazioni militari, invasioni, reati dolosi compresi quelli di terrorismo o sabotaggio;
- eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni nonché calamità naturali dichiarate tali dalle competenti Autorità;
- i danni derivanti direttamente e/o indirettamente da asbesto.

Art. 50 OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 30 giorni da quando ne ha avuto conoscenza (Art.1913 c.c.).

La denuncia dovrà contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora dell'evento e delle cause che lo hanno determinato. Agli effetti dell'assicurazione della responsabilità civile verso i prestatori di lavoro soggetti all'assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro, il Contraente/Assicurato deve denunciare soltanto i sinistri per i quali ha luogo l'inchiesta pretorile a norma della legge infortuni, e per il danno biologico solo quelli per i quali ha ricevuto richiesta di risarcimento. Tale denuncia deve essere fatta entro tre giorni da quando il Contraente ha ricevuto l'avviso per l'inchiesta.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (Art. 1915 c.c.). La denuncia può essere effettuata anche via fax, via Internet o via posta elettronica.

Art.51 GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO - SPESE LEGALI

La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorre, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società ed Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

La Società non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati, salvo il caso in cui l'Amministrazione assicurata sia obbligata ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato e fermi restando i limiti indicati al comma precedente.

La Società non risponde, in ogni caso, di multe o ammende, né delle spese di giustizia penale.

Parte Quarta « Norme che regolano la garanzia Assistenza »

Art.52 ASSICURATI AGGIUNTIVI

Oltre alle persone indicate all'Art.10 PERSONE ASSICURATE, l'assicurazione è estesa, senza il versamento di premi aggiuntivi, anche a tutti coloro indicati all'art. 43.

Art.53 – VALIDITÀ TERRITORIALE DELLE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA PRECISAZIONI

Le prestazioni di assistenza a scuola hanno validità in Italia, limitatamente all'interno dell'Istituto Scolastico e/o delle sedi ove lo stesso svolge la propria attività.

PRECISAZIONE:

I servizi erogati dalla Società non sono di emergenza e pertanto non devono ritenersi sostitutivi di quelli erogati dal sistema di allarme sanitario assicurato dalla centrale operativa del "118".

Le prestazioni di assistenza in viaggio hanno validità nel mondo durante i viaggi organizzati dall'Istituto Scolastico Contraente.

PRECISAZIONE:

I servizi erogati dalla Società non sono di emergenza e pertanto non devono ritenersi sostitutivi di quelli erogati dal sistema di allarme sanitario eventualmente garantito dalla struttura sanitaria del luogo in cui si trova l'assicurato al momento della richiesta di assistenza.

Art.54 – OGGETTO DELLA GARANZIA ASSISTENZA A SCUOLA

La Società, in caso di malattia o infortunio dell'Assicurato, tramite la Centrale Operativa, organizza ed eroga, 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, le seguenti prestazioni:

A) **Consulenza medica telefonica:** Il servizio medico della Società, composto da un direttore sanitario e da un'equipe di medici qualificati e specializzati, fornirà informazioni circa i seguenti argomenti di carattere medico/sanitario:

- Reperimento di mezzi di soccorso d'urgenza;
- Reperimento di medici specialisti d'urgenza;
- Organizzazione di consulti medici; Segnalazione di laboratori e centri diagnostici;
- Esistenza e reperibilità di farmaci in Italia ed all'estero.

Il servizio non fornirà diagnosi o prescrizioni ma farà il possibile per mettere rapidamente l'assicurato in condizione di ottenere le informazioni necessarie.

B) **Invio medico e/o ambulanza:** qualora dai primi dati risultanti dal contatto telefonico il servizio medico della Centrale Operativa giudicasse necessario l'intervento di un medico sul posto, provvederà ad inviare un medico generico tenendo a proprio carico il relativo costo. Qualora nessuno dei medici convenzionati della Centrale Operativa fosse immediatamente disponibile e/o nel caso le circostanze lo rendano necessario, la Società provvederà, in accordo con l'Assicurato, al suo trasferimento nel centro medico idoneo più vicino (pronto soccorso – studio medico).

I costi relativi al trasporto dell'Assicurato dall'Istituto Scolastico all'Ospedale e viceversa, in ambulanza, taxi o altro mezzo ritenuto idoneo ad insindacabile giudizio della Centrale Operativa, restano a totale carico della Società. Resta inteso che la Società non potrà in alcun caso sostituirsi agli organismi ufficiali di soccorso né assumere le eventuali spese.

Art.55 – OGGETTO DELLA GARANZIA ASSISTENZA IN VIAGGIO

La Società, in caso di malattia o infortunio dell'Assicurato, tramite la Centrale Operativa, organizza ed eroga, 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, le seguenti prestazioni:

A) **Consulenza medica telefonica:** Il servizio medico della Società, composto da un direttore sanitario e da un'equipe di medici qualificati e specializzati, fornirà informazioni circa i seguenti argomenti di carattere medico/sanitario:

- Reperimento di mezzi di soccorso d'urgenza;
- Reperimento di medici specialisti d'urgenza;
- Organizzazione di consulti medici; Segnalazione di laboratori e centri diagnostici;
- Esistenza e reperibilità di farmaci in Italia ed all'estero.

Il servizio non fornirà diagnosi o prescrizioni ma farà il possibile per mettere rapidamente l'assicurato in condizione di ottenere le informazioni necessarie.

- B) **Invio medico e/o ambulanza:** qualora dai primi dati risultanti dal contatto telefonico il servizio medico della Centrale Operativa giudicasse necessario l'intervento di un medico sul posto, provvederà ad inviare un medico generico tenendo a proprio carico il relativo costo. Qualora nessuno dei medici convenzionati della Centrale Operativa fosse immediatamente disponibile e/o nel caso le circostanze lo rendano necessario, la Centrale Operativa provvederà, in accordo con l'Assicurato, al suo trasferimento nel centro medico idoneo più vicino (pronto soccorso – studio medico).
I costi relativi al trasporto, in ambulanza, taxi o altro mezzo ritenuto idoneo ad insindacabile giudizio della Centrale Operativa restano a totale carico della Società.
Resta inteso che la Società non potrà in alcun caso sostituirsi agli organismi ufficiali di soccorso né assumere le eventuali spese.
- C) **Collegamento continuo con il centro ospedaliero:** quando l'Assicurato in viaggio sia ricoverato in un Istituto di Cura, la Società tramite un collegamento telefonico diretto tra i suoi medici ed il medico curante sul posto, comunica ai familiari dell'Assicurato le notizie cliniche aggiornate.
La garanzia è operante nel rispetto della normativa prevista dal D.lgs n.196 del 30/6/03, pertanto l'Assicurato dovrà fornire, quando possibile, una liberatoria nei confronti di Società, onde permettere la diffusione dei dati sensibili inerenti il suo stato di salute.
- D) **Trasporto – rientro sanitario:** qualora l'Assicurato in viaggio venga ricoverato presso un centro ospedaliero a seguito di infortunio o malattia improvvisa che comportino lesioni o infermità non curabili in loco e che ne impediscano la continuazione del viaggio e/o del soggiorno, la Centrale Operativa, dopo un eventuale consulto con il medico locale e con i familiari, se possibile, provvederà ad organizzare e ad effettuare il trasferimento sanitario dell'Assicurato.
I costi della prestazione sono a carico della Società senza alcun limite di spesa, fino al centro ospedaliero più vicino e ritenuto più idoneo alle cure del caso e, se necessario, con l'accompagnamento medico, infermieristico o familiare.
La Società effettua il Trasporto - Rientro Sanitario, tenendo a proprio carico tutte le spese, con l'utilizzo dei mezzi ritenuti più idonei e, se necessario, con l'utilizzo dell'aereo:
"sanitario" nell'ambito dell'Europa e per gli spostamenti locali;
"di linea appositamente attrezzato" per tutti gli altri casi.
- E) **Rientro dell'Assicurato convalescente:** qualora l'Assicurato convalescente per infortunio o malattia improvvisa occorsi durante il viaggio, sia impossibilitato a rientrare alla propria residenza con il mezzo inizialmente previsto, lo staff medico della Centrale Operativa, di comune accordo con i medici curanti, definirà a proprio insindacabile giudizio, le modalità del rientro, tenendo a proprio carico la relativa spesa, e provvederà ad organizzare il trasferimento del convalescente alla sua residenza, in Italia, con il mezzo più idoneo: aereo di linea (in classe economica se il viaggio supera le 5 ore), treno (in 1^a classe o vagone letto), ambulanza o altro mezzo.
La prestazione viene altresì fornita nel caso di malattia improvvisa (senza ricovero) che non permetta il ritorno dell'Assicurato con il mezzo inizialmente previsto alla propria residenza (per es. malattia infettiva).
- F) **Trasferimento/rimpatrio della salma:** in caso di decesso dell'Assicurato, la Centrale Operativa organizzerà ed effettuerà il trasporto della salma fino al luogo di sepoltura in Italia, tenendo a proprio carico tutte le spese. Il trasporto viene eseguito secondo le norme internazionali in materia e dopo aver adempiuto a tutte le formalità sul luogo del decesso. Inoltre la Società rimborsa il costo del biglietto di viaggio A/R di un familiare per recarsi sul luogo in cui si è verificato l'evento, fino ad un massimo complessivo di Euro 7.500,00 per evento.
- G) **Spese funerarie:** in caso di decesso dell'Assicurato avvenuto a seguito di infortunio mortale occorso durante le attività assicurate, risarcirà le spese funerarie sostenute e documentate fino alla concorrenza della somma assicurata.

Art.56 ASSICURAZIONE SPESE MEDICHE DA MALATTIA IN VIAGGIO

In caso di ricovero ospedaliero dell'Assicurato in viaggio in Italia e all'estero, causato da malattia improvvisa, la Società provvede, nel limite della somma assicurata indicata nella "Tabella delle Garanzie e Massimali" che forma parte integrante del presente capitolato, al rimborso delle spese:

mediche, farmaceutiche e ospedaliere sostenute per cure o interventi urgenti e non procrastinabili, ricevuti sul posto, in seguito a malattia improvvisa, durante il periodo di durata della garanzia.

Per le spese mediche e farmaceutiche, purché prescritte da un medico del luogo ove si è verificato il sinistro, anche in caso di ricovero in Istituto di Cura o in luogo attrezzato per il pronto soccorso, la Società provvederà ad effettuare il rimborso di tali spese con le modalità specificate al successivo articolo 58 del presente testo di polizza.

Inoltre la Società provvede, sempre nel limite della somma assicurata di cui sopra anche al rimborso delle spese di trasporto dal luogo dell'evento al centro medico di pronto soccorso o di primo ricovero.

Art.57 – ESCLUSIONI GARANZIA ASSISTENZA E SPESE MEDICHE IN VIAGGIO

Le garanzie "In viaggio" non sono operanti nei seguenti casi:

- nei casi in cui il viaggio sia stato intrapreso contro il parere di un Medico o con patologie in fase acuta o con lo scopo di sottoporsi a trattamenti medico - chirurgici;
- nei casi in cui l'Assicurato disattenda le indicazioni della Centrale Operativa ovvero se si verificano le dimissioni volontarie dell'Assicurato contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale egli si trova ricoverato;
- per malattie dipendenti della gravidanza oltre la 26^a settimana di gestazione e del puerperio.

In ogni caso le garanzie non sono operanti se l'intervento di assistenza non sia stato preventivamente autorizzato dalla Centrale Operativa.

Per la garanzia "Assicurazione Spese mediche da malattia in viaggio" di cui all'Art. 56) sono inoltre escluse le spese sostenute:

- dopo il termine del viaggio, cioè al rientro dell'Assicurato alla propria residenza;

- e. per occhiali, lenti a contatto, apparecchi ortopedici e protesi in genere nonché le spese per cure dentistiche;
- f. per cura o eliminazione di difetti fisici o malformazioni congenite, per applicazioni di apparecchi protesici, per cure infermieristiche, termali e dimagranti;
- g. per cure di carattere estetico.

Art.58 DISPOSIZIONI E LIMITAZIONI GARANZIE ASSISTENZA E SPESE MEDICHE IN VIAGGIO

L'Assicurato libera dal segreto professionale, esclusivamente per gli eventi oggetto della presente assicurazione ed esclusivamente nei confronti della Società e/o dei magistrati eventualmente investiti dell'esame dell'evento, i medici che lo hanno visitato e le persone coinvolte dalle condizioni di polizza.

Inoltre:

1. Assistenza in viaggio

- a) Le prestazioni di assistenza sono fornite per evento nei limiti del capitale assicurato e di eventuali sottolimiti;
- b) le prestazioni di assistenza, nel rispetto delle specifiche condizioni di operatività, sono effettuate con utilizzo dei mezzi e delle strutture che la Società e la Centrale Operativa ritengono, a loro insindacabile giudizio, più adeguati allo stato di salute dell'Assicurato ed allo stato di necessità;
- c) la messa a disposizione di un biglietto di viaggio si intende prestata con:
 - aereo di linea (classe economica);
 - treno prima classe;
 - traghetto.

La Società ha diritto di richiedere, anche in visione preventiva, i biglietti di viaggio non utilizzati alle persone per le quali abbia provveduto, a proprie spese, al rientro;

- d) La Società non potrà essere ritenuta responsabile di:

- ritardi od impedimenti nell'esecuzione dei servizi convenuti dovuti a cause di forza maggiore od a disposizioni delle Autorità Locali;
- errori dovuti ad inesatte comunicazioni ricevute dall'Assicurato;
- pregiudizi derivanti dall'avvenuto blocco dei titoli di credito;

- e) La Società non è tenuta a pagare indennizzi in sostituzione delle garanzie di assistenza dovute.

2. Spese mediche in viaggio

La Società sostiene direttamente o rimborsa le "Spese Mediche" anche più volte nel corso del viaggio ma fino ad esaurimento del capitale assicurato per persona e per periodo assicurativo.

Art.59 ASSICURAZIONE BAGAGLIO

La Società indennizza i danni materiali e diretti al bagaglio dell'Assicurato durante il viaggio, compresi i capi di vestiario indossati, determinati da: furto, rapina, scippo, danneggiamento, imputabili a responsabilità del vettore o dell'albergatore.

Art.60 MASSIMALI E LIMITI GARANZIA BAGAGLIO

La garanzia bagaglio è prestata fino alla concorrenza del massimale per Assicurato indicata nella "Tabella delle Garanzie e Massimali" che forma parte integrante del presente capitolato, con il limite massimo di € 50,00 per ciascun singolo oggetto.

Sono considerati "singolo oggetto" ognuno dei seguenti gruppi di oggetti:

- a) oggetti di metallo prezioso, orologi e pietre preziose;
- b) apparecchiature fotocineottiche e loro accessori;
- c) radio, televisori, registratori, apparecchiature elettroniche in genere e loro accessori.

L'eventuale indennizzo verrà corrisposto dalla Società successivamente a quello del vettore (relativamente ai danni subiti in occasione di trasporto aereo) o dell'albergatore responsabili ai sensi di legge dell'evento, fino alla concorrenza del massimale, al netto di quanto già indennizzato dagli stessi.

Art.61 ESCLUSIONI ASSICURAZIONE BAGAGLIO

La garanzia non è operante per:

- a) negligenza o incuria dell'Assicurato;
- b) i danni determinati o agevolati da dolo o colpa grave dell'Assicurato, di suoi familiari o conviventi, di suoi dipendenti o di altre persone che agiscono per lui;
- c) i danni causati dall'aver dimenticato, smarrito o perduto un oggetto;
- d) i danni subiti in occasione di viaggio intrapreso verso un territorio ove sia operativo un divieto o una limitazione (anche temporanei) emessi da un'autorità pubblica competente;
- e) i danni da rottura, a meno che siano dovuti ad un incidente occorso al mezzo di trasporto;
- f) i danni causati alle attrezzature sportive durante il loro utilizzo;
- g) i danni verificatisi quando il bagaglio sia lasciato a bordo di auto o motoveicoli;
- h) i danni verificatisi durante il soggiorno in campeggio;
- i) di cui non sia prodotta una copia autentica della denuncia vistata dalle Autorità del luogo ove si è verificato l'evento.

Sono inoltre esclusi dalla garanzia:

- l) le apparecchiature fotocineottiche e loro accessori, se consegnati a terzi (albergatori, vettori ecc.);
- m) i beni che non risultano indicati nella denuncia sporta alle Autorità competenti;
- n) i beni di consumo, intendendosi per tali, a mero titolo esemplificativo, creme, profumi, bevande, medicinali, sigarette, ecc.;
- o) i beni consegnati ad impresa di trasporto o di spedizioni quando questi non viaggiano insieme all'Assicurato.

Art.62 MODALITÀ' PER LA RICHIESTA DI ASSISTENZA IN VIAGGIO E ASSISTENZA DURANTE LE ATTIVITA' SCOLASTICHE

Per usufruire delle "Garanzie di Assistenza" l'Assicurato, o qualsiasi altra persona che agisca in sua vece, ha l'obbligo di contattare la "Centrale Operativa", in funzione 24 ore su 24, di

al seguente numero telefonico

oppure, se non può telefonare, inviare un fax al n.

oppure telegramma a:

..... S.p.A.

Via, n. ...

Cap, Comune.....(Prov.....)

e comunicare:

1. il tipo di assistenza di cui necessita;
2. Nome e Cognome dell'Assicurato;
3. Numero di polizza;
4. Indirizzo, anche temporaneo, ed il numero di telefono del luogo di chiamata;
5. Il suo recapito telefonico dove la Centrale Operativa provvederà a richiamare nel corso dell'assistenza
6. L'inadempimento di questi obblighi comporta la perdita del diritto alle prestazioni.

Parte Quinta « Norme che regolano l'assicurazione tutela giudiziaria »

Art.63 – ASSICURATI

Oltre alle persone indicate all'Art.10 PERSONE ASSICURATE, l'assicurazione è estesa, senza il versamento di premi aggiuntivi, anche a tutti coloro indicati all'art. 43.

Art.64 MASSIMALI E LIMITI ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE

Il massimale assicurato è illimitato per anno assicurativo, con limite massimo di Euro 60.000,00 per singola vertenza.

Quando un fatto, una violazione o un'inadempienza hanno carattere continuato o ripetitivo, il sinistro si intende verificato nel momento della loro prima manifestazione.

Le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse, si considerano a tutti gli effetti un unico sinistro. In caso di imputazione a carico di più persone assicurate e dovute al medesimo fatto, il sinistro è unico a tutti gli effetti.

Art.65 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società assume a proprio carico l'onere delle spese legali che l'Assicurato o persone delle quali o con le quali debba rispondere, sostengano, in sede extragiudiziarie e/o giudiziaria, per l'esercizio di pretese al risarcimento danni a persone e/o a cose subiti per fatti illeciti di terzi nonché per la difesa penale e/o civile per reati colposi, o per resistere all'azione di risarcimento danni cagionati a terzi connessi all'attività dell'Istituto Scolastico Assicurato.

In tale ultimo caso, qualora esista valida polizza di responsabilità civile, la garanzia viene prestata dalla presente polizza per le spese rimaste a carico dell'Assicurato ex Art. 1917 Codice Civile.

L'assicurazione è prestata per gli eventi verificatisi nell'ambito delle strutture scolastiche nonché durante tutte le attività, sia interne che esterne, senza limiti di orario, organizzate e/o gestite e/o effettuate e/o autorizzate dall'Istituto Scolastico Contraente, comprese quelle complementari, preliminari o accessorie, compatibilmente e/o in conformità con la vigente normativa scolastica.

A titolo puramente esemplificativo, la garanzia vale anche durante:

le ore di educazione fisica in palestra, in piscina e sui campi sportivi in genere;

le attività ginnico sportive extracurricolari;

i viaggi di istruzione e le gite scolastiche all'estero;

ogni permanenza fuori dalla scuola a scopo didattico ricreativo o sportivo senza limitazioni di orari compreso il pernottamento o soggiorni continuativi;

le attività di ricreazione all'interno ed all'esterno della scuola, le visite guidate ai musei, aziende, laboratori (purché tali visite non comportino esperimenti e prove pratiche dirette);

le attività culturali in genere;

le assemblee studentesche non autorizzate, purché si svolgano all'interno della scuola nonché le assemblee che abbiano luogo in locali esterni alla scuola purché siano osservate le disposizioni della C.M. n°312 - XI Cap. del 27.12.1979 in fatto di vigilanza.

Sono assicurate le seguenti spese:

per l'intervento di un legale;

peritali;

di giustizia nel processo penale;

del legale di controparte, in caso di transazione autorizzata dalla Società, o quelle di soccombenza in caso di condanna dell'Assicurato.

Art.66 GARANZIE AGGIUNTIVE

A) **Sicurezza sul Lavoro** - difesa penale per reati colposi e per contravvenzioni conseguenti all'inosservanza delle disposizioni previste dal D.Lgs. n. 81 del 9.4.08 (quale committente) e successive modifiche in materia di sicurezza sul lavoro. La garanzia è estesa alle spese, competenze ed onorari del legale per ricorsi avverso sanzioni, per violazioni amministrative, originariamente comminate di importo superiore a Euro 1.000,00.

B) **Tutela Della Privacy D.Lgs. 196/2003** - difesa penale per reati colposi e per la presentazione di ricorsi in sede amministrativa per sanzioni pecuniarie originariamente di importo superiore a Euro 1.000,00.

C) **Spese non riconosciute congrue dall'Avvocatura dello Stato** - per i dipendenti dello Stato, nei casi di giudizi per responsabilità civile, penale ed amministrativa, promossi nei loro confronti in conseguenza di atti connessi con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento degli obblighi istituzionali e conclusi con sentenza o provvedimento che escluda la loro responsabilità, la Società garantisce, nei limiti del massimale, il rimborso delle spese legali rimaste a loro carico, perché non ritenute congrue dall'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'Art 18 del D.L. 25/3/1997 n. 67.

D) **Sanzioni Amministrative di vario genere** - la garanzia prevede il rimborso di spese, competenze ed onorari per i ricorsi avverso le sanzioni per violazioni amministrative, nonché per la gestione e definizione del ricorso, fino alla concorrenza del massimale di Euro 2.500,00 per controversia, con il limite di 2 vertenze per Istituto, fermo restando il massimale annuo.

E) **Consulenza Giuridica** - La Società fornirà, a richiesta scritta degli Assicurati, consulenza giuridica consistente in pareri scritti nonché chiarimenti su Leggi, decreti e normativa vigente.

F) **Tutela Giudiziaria della Circolazione** - L'assicurazione vale per le spese indicate all'Art. 65 sostenute a tutela degli interessi degli assicurati indicati in polizza nei seguenti casi:

1. Vertenze per ottenere il risarcimento dei danni subiti alla persona e/o cose per fatto illecito di terzi durante la guida di mezzi di trasporto per i quali l'assicurato sia abilitato alla guida o quale conducente di mezzi non soggetti ad assicurazione obbligatoria.
2. Difesa in procedimenti penali: per delitti colposi o a contravvenzioni punibili con arresto o con ammenda.
3. Assistenza legale in procedimenti per ottenere la restituzione della patente o il dissequestro del veicolo.
4. Procedimenti di opposizione a sanzioni amministrative di importo non inferiore a Euro 150,00.
5. Vertenze con assicurazioni private in relazione all'interpretazione di clausole contrattuali e gestione dei sinistri su polizze RCA e garanzie accessorie (furto, incendio, infortuni del conducente). Sono escluse le vertenze relative a polizze stipulate con la Società assicuratrice che presta le presenti estensioni di garanzia.
6. Vertenze per ottenere il risarcimento dei danni subiti alla persona e/o a cose per fatto illecito di terzi quale pedone, anche in occasione dell'uso, quale passeggero di qualsiasi mezzo di trasporto, sia esso stradale, ferroviario, aereo, marittimo, fluviale, lagunare, purché abilitato al trasporto di passeggeri.

Le garanzie della presente estensione di garanzia non sono operanti se:

il conducente non è abilitato alla guida;

il veicolo guidato dall'assicurato non è coperto da polizza RCA obbligatoria;

il conducente ha commesso illecito in stato di ubriachezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti;

la controversia ha per oggetto danni derivanti dalla partecipazione a gare o competizioni sportive.

G) **Igiene dei Prodotti Alimentari** - Direttiva CEE 93/43 E 96/93:

difesa penale per reati colposi e per contravvenzioni conseguenti all'inosservanza delle disposizioni previste dal D.L. 26 Maggio 1997 n°154 e n°155 e successive modifiche in materia di igiene dei prodotti alimentari, dalla produzione alla lavorazione e vendita. La garanzia è estesa alle spese, competenze ed onorari del legale per ricorsi avverso sanzioni, per violazioni amministrative, originariamente comminate di importo superiore a Euro 1.000,00.

H) **Smaltimento Rifiuti Solidi** - Legge Ronchi: difesa penale per reati colposi e per contravvenzioni conseguenti all'inosservanza delle disposizioni previste dal D.L. 5 Febbraio 1977 n° 22 e successive modifiche in materia di rifiuti solidi. La garanzia è estesa alle spese, competenze ed onorari del legale per ricorsi avverso sanzioni, per violazioni amministrative, originariamente comminate di importo superiore a Euro 1.000,00.

Art.67 ESCLUSIONI

L'assicurazione non vale, per le spese relative a vertenze:

di natura fiscale;

derivanti dalla proprietà o dalla circolazione di imbarcazioni o aeromobili;

derivanti da fatti dolosi dell'Assicurato;

denunciate alla Società trascorsi 3 anni dalla cessazione della validità della polizza. Limitatamente alle vertenze avanti la Corte dei Conti tale limite è esteso a cinque anni.

Sono inoltre escluse dalla garanzia.

il pagamento di multe, ammende, e sanzioni in genere;

gli oneri fiscali (bollatura, documenti, spese di registrazione, di sentenze e atti in genere ecc.);

le spese per controversie di natura contrattuale nei confronti della Società.

Art.68 OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro il Contraente/Assicurato deve darne avviso scritto alla Società entro 30 giorni da quando ne ha avuto conoscenza, o dal momento in cui l'Assicurato od i suoi aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità.

Unitamente alla denuncia dovranno essere forniti tutti gli atti ed i documenti occorrenti e una precisa descrizione del fatto che ha originato il sinistro. In ogni caso l'Assicurato deve trasmettere, con la massima urgenza, gli atti giudiziari e, comunque, ogni altra comunicazione relativa al sinistro.

L'inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'Art. 1915 Codice Civile.

Art.69 GESTIONE DELLE VERTENZE

L'Assicurato, dopo aver effettuato la denuncia del sinistro nomina per la tutela dei suoi interessi un legale da lui scelto tra coloro che esercitano nel circondario del Tribunale ove egli ha il domicilio o hanno sede gli Uffici Giudiziari competenti, segnalandone immediatamente il nominativo alla Società.

La Società, preso atto della designazione del legale, assume a proprio carico le spese relative. L'Assicurato, pena il rimborso delle spese sostenute dalla Società, non può dare corso ad azioni di natura giudiziaria, raggiungere accordi o transazioni in sede stragiudiziale o in corso di causa, senza il preventivo benestare della Società stessa che dovrà pervenire all'Assicurato entro 30 giorni dalla richiesta. Negli stessi termini e con adeguata motivazione, dovrà essere comunicato all'Assicurato il rifiuto del benestare. L'Assicurato deve trasmettere, con la massima urgenza, al legale da lui prescelto tutti gli atti giudiziari e la documentazione giudiziaria relativa al sinistro, regolarizzandoli a proprie spese secondo le norme fiscali vigenti. Copia di tutti gli atti giudiziari preposti dal legale devono essere trasmessi alla Società. In caso di disaccordo tra l'Assicurato e la Società in merito alla gestione dei sinistri, la decisione verrà demandata da un arbitro designato di comune accordo, dal Presidente del Tribunale competente del luogo di residenza o sede del Contraente o Assicurato.

Ciascuna delle parti contribuirà alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato. La Società avvertirà l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

Art.70 DECORRENZA DELLA GARANZIA

La garanzia viene prestata per le controversie determinate da fatti verificatisi nel periodo di validità della polizza e precisamente dopo le ore 24 del giorno di decorrenza dell'assicurazione.

Ai fini del comma precedente, i fatti che hanno dato origine alla controversia si intendono avvenuti nel momento iniziale della violazione della norma o dell'inadempimento; qualora il fatto che dà origine al sinistro si protragga attraverso più atti successivi, il sinistro stesso si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto.

Le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse, si considerano a tutti gli effetti un unico sinistro. In caso di imputazione a carico di più persone assicurate e dovute al medesimo fatto, il sinistro è unico a tutti gli effetti.

Art.71 COESISTENZA CON ASSICURAZIONI DI RESPONSABILITÀ CIVILE

La garanzia prevista dalla presente polizza opera ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto dall'assicurazione di Responsabilità Civile per le spese di resistenza e soccombenza.

CONDIZIONI PARTICOLARI

Valide solo se espressamente richiamate nella "TABELLA INTEGRAZIONI TECNICHE MIGLIORATIVE" della "Scheda di offerta tecnica".

DANNI AD OCCHIALI ALUNNI, IN ASSENZA DI INFORTUNIO

L'assicurazione è prestata per i danni materiali e diretti subiti da lenti da vista e relative montature in uso agli Alunni in conseguenza di urti accidentali occorsi nell'ambito delle strutture scolastiche nonché durante tutte le attività interne, senza limiti di orario, organizzate, e/o gestite, e/o effettuate e/o autorizzate dall'Istituto Scolastico, comprese quelle complementari, preliminari o accessorie compatibilmente e/o in conformità con la vigente normativa scolastica.

RESPONSABILITÀ CIVILE PERSONALE DEGLI ALUNNI IN ITINERE

La Società si obbliga altresì a tenere indenne ciascun Allievo Assicurato e conseguentemente i genitori, il tutore o chi ne esercita la patria potestà, fino alla concorrenza del Massimale evidenziato nel modulo di polizza, delle somme che l'Assicurato sia tenuto a corrispondere, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose ed animali durante il tragitto casa - scuola e viceversa, per il tempo necessario a compiere il percorso prima e dopo l'orario delle lezioni.

Per casa si intende la residenza dell'alunno o di persone che abbiano in custodia, sia pur temporaneamente, l'alunno stesso.

La presente estensione di garanzia non vale nel caso in cui la Responsabilità Civile sia ascrivibile a quanto disciplinato dalla legge n. 990/69 così come sostituita dal D. Lgs. 209/2005 e s.m.i., con particolare riferimento alla Assicurazione Obbligatoria RCA di tutti i mezzi a motore; al contrario si intende estesa alla RC in cui incorra l'Assicurato per l'uso di biciclette o altri mezzi non assoggettati agli obblighi assicurativi sanciti dalla legge n. 990/69 così come sostituita dal D.Lgs. 209/2005 e s.m.i., anche per le persone che rispondano per l'Assicurato.

GARANZIA ANNULLAMENTO CORSI A SEGUITO DI INFORTUNI

Qualora a seguito di Infortunio indennizzabile a termini di polizza, l'Alunno assicurato fosse impossibilitato a proseguire corsi e/o attività sportive a carattere privato (a titolo puramente esemplificativo: corsi di musica, di lingue straniere, di danza, di attività teatrali e artistiche e di tutti gli sport in genere), producendo fatture quietanzate dell'ente organizzatore/erogatore che ne attestino il diritto, sarà rimborsata dalla Società la quota di costo di partecipazione relativa al periodo di mancata fruizione, nei limiti del massimale indicato in polizza.

ANNULLAMENTO GITE / VIAGGI A SEGUITO DI INFORTUNI O MALATTIA

Qualora a seguito di infortunio o malattia improvvisa, certificata da documentazione medica, l'Alunno o l'Operatore scolastico assicurato, che abbia già provveduto al pagamento della quota pro-capite di iscrizione, fosse impossibilitato a partire per gite, viaggi e/o scambi culturali in Italia o all'estero organizzati dalla scuola, la Società rimborserà all'allievo, dietro presentazione delle ricevute/fatture debitamente quietanzate, la spesa già sostenuta, fino ad un importo massimo indicato in polizza. (escludendo dal rimborso il corrispettivo eventualmente restituito alla scuola o all'allievo dal tour operator o dall'intermediario che organizza il viaggio).

Condizioni essenziali per avere diritto al rimborso sono:

- a) la Scuola dovrà denunciare il sinistro tempestivamente e comunque non oltre il 5° giorno lavorativo successivo alla data programmata di partenza, pena il mancato indennizzo;
- b) la data dell'infortunio o d'insorgenza della malattia, riportata sul certificato medico, dovrà essere antecedente e/o contemporanea alla data programmata di partenza.

In ogni caso il rimborso verrà effettuato solo a condizione che non sia possibile per l'Assicurato recuperare la somma versata a titolo di acconto/caparra/saldo. L'operatività della garanzia è subordinata alla presentazione da parte dell'Istituto Scolastico di idonea documentazione attestante il mancato recupero di tale acconto/caparra/saldo.

ASSICURAZIONE DANNI AL VEICOLO DEL REVISORE DEI CONTI

L'Assicurazione vale per i danni materiali e diretti subiti dai veicoli (comprese le parti accessorie stabilmente incorporate, i cristalli e la ruota di scorta) di proprietà dei Revisori dei Conti (o intestati al PRA a loro familiari conviventi) in occasione di missioni o adempimenti di servizio per conto della Direzione Regionale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (M.I.U.R.) presso le scuole competenti per il territorio.

Le garanzie sono operanti in conseguenza di:

- 1) a) collisione con veicoli, anche se in sosta;
b) urto;
c) ribaltamento o rovesciamento;

anche qualora detti eventi si siano verificati per rottura, difetto o logorio di organi del veicolo;

- 2) in occasione di o per conseguenza di trasporto o traino del veicolo da parte di un altro mezzo, purché il mezzo sia identificato;
- 3) cedimento o franamento del terreno su cui il veicolo si trova.

Qualora i rischi coperti dalla presente sezione siano già coperti da analoga assicurazione stipulata in proprio dall'Assicurato o a favore dell'Assicurato medesimo da altri Enti diversi dall'Istituto Scolastico Contraente, le garanzie si'intenderanno operanti, fino alla concorrenza della somma assicurata, ad integrazione di quelle eventualmente già stipulate.

La garanzia viene prestata fino alla concorrenza della somma indicata nella "Scheda di Offerta Tecnica" con applicazione per ciascun sinistro di uno scoperto del 10%.

L'Assicurazione non vale se il veicolo è guidato da persona non munita di regolare patente o mancante di altri requisiti prescritti dalla legge.

La Società non indennizza l'Assicurato per i danni:

- a) determinati da dolo o colpa grave dell'Assicurato, del conducente o dei trasportati;
- b) cagionati da materiali o animali trasportati sul veicolo;
- c) subiti a causa di traino attivo e passivo, nonché di manovre a spinta o a mano salvo quanto garantito al precedente Punto 2;
- d) avvenuti durante la partecipazione a corse o gare e relative prove;
- e) avvenuti in occasione di atti di guerra, occupazioni militari, invasioni, insurrezioni, e sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività.

Le garanzie di cui alla presente Sezione di Polizza sono prestate a primo rischio assoluto e pertanto, in caso di sinistro, la Società liquiderà l'eventuale danno senza applicazione della regola proporzionale di cui all'Art. 1907 del Cod. Civ.

ASSICURAZIONE DANNI AI VEICOLI DEI DIPENDENTI IN MISSIONE

L'Assicurazione vale per i danni materiali e diretti subiti dai veicoli (comprese le parti accessorie stabilmente incorporate, i cristalli e la ruota di scorta) di proprietà dei dipendenti in servizio presso l'Istituto Scolastico Contraente (o intestati al PRA a loro familiari conviventi) in occasione di missioni o adempimenti di servizio per conto dell'Istituto medesimo.

Le garanzie sono operanti in conseguenza di:

- 1) a) collisione con veicoli, anche se in sosta;
b) urto;
c) ribaltamento o rovesciamento;
anche qualora detti eventi si siano verificati per rottura, difetto o logorio di organi del veicolo;
- 2) in occasione di o per conseguenza di trasporto o traino del veicolo da parte di un altro mezzo, purché il mezzo sia identificato;
- 3) cedimento o franamento del terreno su cui il veicolo si trova.

Qualora i rischi coperti dalla presente sezione siano già coperti da analoga assicurazione stipulata in proprio dall'Assicurato o a favore dell'Assicurato medesimo da altri Enti diversi dall'Istituto Scolastico Contraente, le garanzie si intenderanno operanti, fino alla concorrenza della somma assicurata, ad integrazione di quelle eventualmente già stipulate.

La garanzia viene prestata fino alla concorrenza della somma indicata nella "Scheda di Offerta Tecnica" con applicazione per ciascun sinistro di uno scoperto del 10% con il minimo di Euro 250,00.

L'Assicurazione non vale se il veicolo è guidato da persona non munita di regolare patente o mancante di altri requisiti prescritti dalla legge.

La Società non indennizza l'Assicurato per i danni:

- a) determinati da dolo o colpa grave dell'Assicurato, del conducente o dei trasportati;
- b) cagionati da materiali o animali trasportati sul veicolo;
- c) subiti a causa di traino attivo e passivo, nonché di manovre a spinta o a mano salvo quanto garantito al precedente punto 2.
- d) avvenuti durante la partecipazione a corse o gare e relative prove.
- e) avvenuti in occasione di atti di guerra, occupazioni militari, invasioni, insurrezioni, e sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività. f) conseguenti a furto o rapina del veicolo;
- g) verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di sabotaggio, di terrorismo, atti vandalici;
- h) avvenuti in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, tempeste, trombe d'aria, uragani, mareggiate, cicloni, tifoni, smottamenti o cedimenti del terreno, frane, valanghe, slavine, caduta di neve, di ghiaccio e di grandine salvo quanto garantito al precedente punti 1, 2 e 3.

Le garanzie di cui alla presente Sezione di Polizza sono prestate a primo rischio assoluto e pertanto, in caso di sinistro, la Società liquiderà l'eventuale danno senza applicazione della regola proporzionale di cui all'Art. 1907 del Cod. Civ.

ASSICURAZIONE ASSISTENTI DI LINGUA STRANIERA TEMPORANEAMENTE IN ITALIA

Assicurazione Spese Mediche da malattia in Viaggio. Prestazioni valide esclusivamente durante il soggiorno in Italia.

La presente copertura viene fornita per tutti i sinistri occorsi agli Assistenti di Lingua straniera, durante la loro permanenza in Italia, anche se non connessi allo svolgimento della loro attività professionale. La Società assicura il rimborso all'Assicurato delle spese:

- di cura sostenute nell'ambito di strutture ospedaliere pubbliche;
- farmaceutiche, purché prescritte da medico;
- accertamenti diagnostici ed esami di laboratorio;
- cure dentarie in caso di urgenza fino a Euro 150,00 per Assicurato per sinistro.

Qualora gli Assicurati fruiscano di altre coperture assicurative volontarie e/o obbligatorie, la garanzia vale per l'eventuale eccedenza di spese da queste non rimborsate.

La Società provvederà ad effettuare il rimborso di tali spese con l'applicazione di una franchigia, fissa ed assoluta, di Euro 100,00 per sinistro.

La presente garanzia è prestata, per Assicurato e per anno, fino alla concorrenza del massimale di polizza.

Esclusioni:

È escluso il rimborso di qualsiasi spesa sostenuta a causa di malattie preesistenti alla data di decorrenza del contratto.

Inoltre, sono escluse le spese sostenute:

- a. per spese per occhiali, lenti a contatto, apparecchi ortopedici e protesi in genere;
- b. per interventi a carattere estetico o per eliminazione di difetti e/o malformazioni congenite e/o cure fisioterapiche e/o termali e dimagranti e/o cure infermieristiche e/o cure dentarie (fatte salve quelle sopra specificate);
- c. per interventi o ricoveri conseguenti a malattie preesistenti;
- d. per ricoveri per effettuare ricerche, analisi rituali o periodiche (check up) non determinate quindi da sinistro indennizzabile;
- e. per cure riabilitative, fisioterapiche, idropiniche, dietetiche e termali, i trattamenti terapeutici di agopuntura, nonché l'eliminazione di difetti fisici congeniti o malformazioni preesistenti alla stipulazione della polizza;
- f. per stati di gravidanza oltre il 6° mese, parto, puerperio o interruzioni volontarie di gravidanza;
- g. per prestazioni sanitarie e cure per infertilità, sterilità maschile e femminile, fecondazione assistita e simili, impotenza;
- h. conseguenti a tentativi di suicidio;
- i. connesse a delitti dolosi compiuti o tentati dall'Assicurato;
- j. connesse ad atti volontari di autolesionismo dell'Assicurato o quando questo si trovi in stato di incapacità di intendere o di volere da esso procurato;

- k. infortuni causati all'Assicurato da etilismo, abuso di psicofarmaci, uso di stupefacenti o allucinogeni, a meno che l'uso di psicofarmaci, stupefacenti o allucinogeni sia stato prescritto a scopo terapeutico e sempre che detta prescrizione non sia collegabile a stati di dipendenza;
- l. sinistri connessi alla partecipazione ad attività sportive svolte a titolo professionale e relativi allenamenti;
- m. atti di guerra, servizio militare, occupazioni militari, invasioni (dopo il 10° giorno dall'inizio delle ostilità qualora l'Assicurato risulti sorpreso mentre si trova in viaggio in un Paese in pace alla sua partenza);
- n. infortuni o causati da guerra anche non dichiarata o insurrezioni e atti di terrorismo o sabotaggio a cui l'Assicurato abbia preso parte attiva;
- o. connesse a scioperi, sommosse, tumulti popolari, vandalismo a cui l'Assicurato abbia preso parte attiva;
- p. eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni inondazioni, maremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale;
- q. visite di controllo, esami clinici e/o diagnostici sostenuti in Italia in conseguenza di malattie e/o infortuni occorsi all'estero;
- r. prestazioni sanitarie non riconosciute dalla medicina ufficiale nonché quelle non effettuate da medici o paramedici abilitati all'esercizio dell'attività professionale;
- s. malattie, malformazioni, stati patologici e infortuni verificatisi prima della data di decorrenza della copertura e già diagnosticati in tale data all'Assicurato;
- t. le malattie o gli infortuni che, in generale, non impediscano all'Assicurato la continuazione del soggiorno;
- u. dopo il termine del viaggio, cioè al rientro dell'Assicurato alla propria residenza;
- v. i danni derivanti direttamente e/o indirettamente da asbesto.

Rimpatrio Sanitario. Prestazioni valide esclusivamente durante il soggiorno in Italia.

Qualora il servizio medico della Centrale Operativa consigli, a seguito di infortunio o malattia improvvisa dell'Assicurato occorsi durante il soggiorno in Italia, il trasporto sanitario dello stesso, previa analisi del quadro clinico e d'intesa con il medico curante sul posto, la Centrale Operativa organizzerà:

- il trasferimento sanitario presso una struttura medica adeguata più vicina;
- il rimpatrio sanitario nel paese di origine se le sue condizioni lo permettono e lo richiedono;
- la necessaria assistenza durante il trasporto con personale medico o paramedico.

Il trasporto sanitario sarà effettuato con i mezzi ritenuti più idonei ad insindacabile giudizio della Centrale Operativa:

- aereo sanitario (entro il limite di Euro 20.000,00 per sinistro);
- aereo di linea, classe economica, eventualmente barellato;
- treno prima classe e, ove necessario, vagone letto;
- autoambulanza, senza limiti di chilometraggio;
- altro mezzo di trasporto.

Sono escluse dalla prestazione:

- tutte le malattie preesistenti alla data di sottoscrizione della copertura;
- le infermità o lesioni che, a giudizio del servizio medico della Centrale Operativa, possono essere curate sul posto;
- le infermità o lesioni che non precludano all'Assicurato la continuazione del viaggio o del soggiorno;
- le malattie infettive, nel caso in cui il trasporto implichi violazione di norme sanitarie nazionali o internazionali;
- tutti i casi in cui l'Assicurato o i familiari dello stesso sottoscrivessero volontariamente le dimissioni contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale fosse ricoverato;
- i danni derivanti direttamente e/o indirettamente da asbesto;
- tutte le spese diverse da quelle indicate.

Qualora la prestazione non venisse richiesta al momento dell'infortunio o malattia improvvisa, venisse rifiutata dall'Assicurato o organizzata senza l'approvazione della Centrale Operativa, l'Assicurato non avrà diritto – a posteriori - ad alcun rimborso o compensazione.

Il sinistro dovrà essere comunicato alla Società secondo le modalità previste

all'art. 62 ASSISTENZA IN VIAGGIO – ASSISTENZA DURANTE LE ATTIVITÀ SCOLASTICHE.

La Società avrà la facoltà di richiedere l'eventuale biglietto di viaggio non utilizzato per il rientro dell'Assicurato.

ASSICURAZIONE FURTO PORTAVALORI

Con il termine "Assicurato" si intendono i soggetti il cui interesse è protetto dall'assicurazione e più precisamente:

- a) i dipendenti in servizio presso l'Istituto Scolastico Contraente che possono svolgere incarichi esterni per contratto e legittimati in tal senso da specifica autorizzazione sottoscritta dal Dirigente Scolastico.
- b) il Dirigente Scolastico.
- c) altri soggetti autorizzati dal Contraente al trasporto di valori in relazione all'attività svolta.

La Società si obbliga ad indennizzare la perdita di denaro, valori e titoli di credito in genere avvenuti all'esterno dei locali dell'Istituto Scolastico in conseguenza di:

scippo e rapina;

il furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata ha indosso o a portata di mano i valori stessi;

furto avvenuto in seguito ad infortunio od improvviso malore della persona incaricata del trasporto del denaro e dei valori; purché subito durante lo svolgimento del servizio di portavalori inerente l'Istituto Scolastico assicurato.

La garanzia è prestata con uno scoperto del 20% per sinistro.

Questa estensione di copertura, è prestata fino alla concorrenza della somma prevista nella "Scheda di Offerta Tecnica".

Detto limite è fissato per Assicurato, per sinistro e per anno.

La Società non indennizza l'Assicurato per i danni:

1. avvenuti in occasione di atti di guerra (dichiarata o non) anche civile, atti di ostilità, colpi di stato, esplosioni di armi militari, utilizzo di armi di distruzione di massa (nucleari, chimiche, biologiche), insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazioni militari, invasioni, atti dolosi compresi quelli di terrorismo o sabotaggio;
2. avvenuti in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, tempeste, trombe d'aria, uragani, mareggiate, cicloni, tifoni, smottamenti o cedimenti del terreno, frane, valanghe, slavine, caduta di neve, di ghiaccio e di grandine;
3. ubriachezza, abuso di psicofarmaci, uso non terapeutico di stupefacenti o allucinogeni;
4. determinati da dolo dell'Assicurato.

Le garanzie di cui alla presente Sezione di Polizza sono prestate a primo rischio assoluto e pertanto, in caso di sinistro, la Società liquiderà l'eventuale danno senza applicazione della regola proporzionale di cui all'Art. 1907 del Cod. Civ.

TABELLA DELLE GARANZIE e MASSIMALI ASSICURATI**BASE D'ASTA EURO 7,00**

SEZIONE INFORTUNI	Somme Assicurate
• Morte da Infortunio e Morte Presunta	200.000,00
• Invalidità permanente	230.000,00
• Raddoppio somme assicurate per invalidità permanente alunni orfani	460.000,00
• Rimborso Spese mediche a seguito di infortunio	120.000,00
• Spese odontotecniche ed odontoiatriche	50.000,00
• Rimborso spese e cure oculistiche - rottura occhiali	120.000,00
• Diaria da ricovero (Euro/gg fino ad un massimo di 720gg)	75,00
• Day hospital e Day surgery (Euro/gg fino ad un massimo di 720gg)	75,00
• Diaria da gesso: assenza da scuola limite indennizzo / limite giornaliero	1.050,00 / 50,00
• Diaria da gesso: presenza a scuola limite indennizzo / limite giornaliero	525,00 / 17,50
• Danno estetico	10.000,00
• Spese accompagnamento e trasporto per cure dell'assicurato casa o scuola/istituto di cura e viceversa (max 30 giorni) limite indennizzo/limite giorno	1.050,00/35,00
• Spese aggiuntive	Comprese
▪ Danni al Vestiario	2.000,00
▪ Danni a strumenti musicali	500,00
▪ Apparecchi e/o protesi ortopediche e/o terapeutiche	2.000,00
▪ Danni a carrozzelle/tutori per portatori di handicap	2.500,00
▪ Apparecchi e/o protesi ortodontiche	2.000,00
▪ Danni ad occhiali in palestra	300,00
▪ Danni a biciclette	300,00
• Spese per lezioni private di recupero	3.000,00
• Perdita anno scolastico	13.000,00
• Diagnosi Poliomielite – Meningite Cerebro Spinale - Epatite Virale	18.000,00
• Spese di trasporto casa/scuola e viceversa limite indennizzo/limite giorno	1.200,00/40,00
SEZIONE RESPONSABILITÀ' CIVILE	Somme Assicurate
▪ RCT/RCO/RC dipendenti, danno biologico - Responsabile Sicurezza - d.lgs. 81/2008	20.000.000,00
▪ Danni da interruzioni o sospensioni di attività	4.000.000,00
▪ Danni da incendio	7.000.000,00
▪ Assistenza legale e spese legali di resistenza	5.000.000,00

▪ Cartelli, insegne, striscioni pubblicitari	Compresi
▪ Committenza generica	Compresi
▪ Scambi culturali	Compresi
▪ Gestione Mense, bar e distributori automatici – somministrazione cibi e bevande	Compresi
SEZIONE ASSISTENZA	Somme Assicurate
ASSISTENZA A SCUOLA (ELENCO PRESTAZIONI ART. 54) – VALIDITA' TERRITORIALE ITALIA	Compresa
ASSISTENZA IN VIAGGIO (ELENCO PRESTAZIONI ART. 55) - VALIDITA' TERRITORIALE MONDO	Compresa
Trasferimento/rimpatrio della salma –validità territoriale mondo	ILLIMITATO
Trasferimento/rimpatrio della salma /viaggio di un familiare – validità territoriale mondo	7.500,00
Spese funerarie a seguito di infortunio - validità territoriale mondo	8.000,00
Rimborso spese mediche da malattia in viaggio – validità territoriale mondo	80.000,00
Assicurazione bagaglio – validità territoriale mondo	3.000,00
SEZIONE TUTELA GIUDIZIARIA	Somme Assicurate
SPESE LEGALI E PERITALI – massimale per anno	ILLIMITATO
SPESE LEGALI E PERITALI – massimale per sinistro	60.000,00
Libera scelta del legale, spese per procedimenti penali e per delitto doloso, gestione e definizione di sanzioni amministrative (multe e ammende), violazione delle norme sull'igiene alimentare, violazione delle norme sullo smaltimento dei rifiuti	Comprese
Violazione delle norme sulla privacy, rimborso spese non riconosciute congrue dall'Avvocatura di Stato, inadempimenti fiscali, amministrativi e tributari (compresa la rivalsa da parte della P.A.), consulenza ed assistenza per cause di lavoro	Comprese

Bollate, 10/05/2013


IL DIRIGENTE SCOLASTICO
 Prof.ssa Rosaria Lucia Pulja

SCHEDA DI OFFERTA TECNICA

Oggetto: **Bando di gara per l'affidamento del servizio assicurativo dell'ITCS "Erasmus da Rotterdam".**
Lotto unico: responsabilità civile verso terzi – infortuni – tutela legale – assistenza
Periodo dal 09/09/2013 al 09/09/2016.

Il sottoscritto _____ nato a _____
 _____ prov. _____ il ___/___/____ e residente in _____
 Via _____ n. _____, c.a.p. _____

Comune _____ prov. (_____) nella sua qualità di Rappresentante legale Procuratore dell'impresa con
 sede legale in _____ via _____ n. _____, c.a.p. _____

Comune _____ prov. (_____) codice fiscale e partita IVA _____, tel. _____, fax _____,
 e-mail _____, legittimato ad impegnare la
 suddetta impresa

dichiara:
 (barrare la voce interessata)

- di accettare tutte le clausole e le condizioni contenute nel capitolato speciale **senza apportare integrazioni tecniche migliorative (punteggio attribuito 20 punti)**
- di accettare tutte le clausole e le condizioni contenute nel capitolato speciale, **unitamente alle integrazioni tecniche migliorative di seguito contrassegnate (punteggio attribuito 20 punti + punteggio massimo 40 punti per integrazioni tecniche migliorative):**

TABELLA INTEGRAZIONI TECNICHE MIGLIORATIVE				
(BARRARE LE OPZIONI INTERESSATE)				
VOCE	OPZIONE 1	OPZIONE 2	OPZIONE 3	PUNTEGGIO INTEGRATIVO
FRANCHIGIA/MODALITÀ DI CALCOLO DELLA FRANCHIGIA SU INVALIDITÀ PERMANENTE IN DEROGA ALL'ART 23 DEL CAPITOLATO SPECIALE DI GARA	<input type="checkbox"/> RELATIVA - STANDARD PER I.P. DAL =>1% E =<25% INDENNITÀ SULLA SOMMA ASSICURATA PARI AL 25% DI OGNI SINGOLO PUNTO DI INVALIDITÀ ACCERTATO; PER I.P. => 26% E =<50% INDENNITÀ SULLA SOMMA ASSICURATA PARI AL 100% DI OGNI SINGOLO PUNTO DI INVALIDITÀ ACCERTATO; PER I.P. => 51% E =<100% INDENNITÀ SULLA SOMMA ASSICURATA PARI AL 120% DI OGNI SINGOLO PUNTO DI INVALIDITÀ ACCERTATO.	<input type="checkbox"/> RELATIVA - SUPER PER I.P. =< 5% INDENNITÀ SULLA SOMMA ASSICURATA PARI AL 25% DI OGNI SINGOLO PUNTO DI INVALIDITÀ ACCERTATA; PER I.P. => 6% E =<15% INDENNITÀ SULLA SOMMA ASSICURATA PARI AL 50% DI OGNI SINGOLO PUNTO DI INVALIDITÀ ACCERTATA; PER I.P. => 16% E =<25% INDENNITÀ SULLA SOMMA ASSICURATA PARI AL 75% DI OGNI SINGOLO PUNTO DI INVALIDITÀ ACCERTATA; PER I.P. => 26% E =<44% INDENNITÀ SULLA SOMMA ASSICURATA PARI AL 100% DI OGNI SINGOLO PUNTO DI INVALIDITÀ ACCERTATO; PER I.P. => 45% E =<60% INDENNITÀ SULLA SOMMA ASSICURATA PARI AL 130% DI OGNI SINGOLO PUNTO DI INVALIDITÀ ACCERTATO; PER I.P. > 61% VERRÀ INDENNIZZATA L'INTERA SOMMA ASSICURATA. PER I.P. > 75% VERRÀ INDENNIZZATO UN CAPITALE AGGIUNTIVO DI EURO 30.000,00 PRO CAPITE.	<input type="checkbox"/> RELATIVA EXTRA PER I.P. =< 5% INDENNITÀ SULLA SOMMA ASSICURATA PARI AL 40% DI OGNI SINGOLO PUNTO DI INVALIDITÀ ACCERTATA; PER I.P. => 6% E =<15% INDENNITÀ SULLA SOMMA ASSICURATA PARI AL 60% DI OGNI SINGOLO PUNTO DI INVALIDITÀ ACCERTATA; PER I.P. => 16% E =<44% INDENNITÀ SULLA SOMMA ASSICURATA PARI AL 100% DI OGNI SINGOLO PUNTO DI INVALIDITÀ ACCERTATO; PER I.P. => 45% VERRÀ INDENNIZZATA L'INTERA SOMMA ASSICURATA. PER I.P. => 75% VERRÀ INDENNIZZATO UN CAPITALE AGGIUNTIVO DI EURO 100.000,00 PRO CAPITE.	OPZIONE 1: 1 OPZIONE 2: 2 OPZIONE 3: 4
OPERATIVITÀ RIMBORSO SPESE MEDICHE DA INFORTUNIO	<input type="checkbox"/> A PRIMO RISCHIO	=====	=====	OPZIONE 1: 1,5
SPESE ODONTOTECNICHE ED ODONTOIATRICHE	<input type="checkbox"/> NUMERO PROTESI: 1 LIMITE PER DENTE: EURO 1.000,00	<input type="checkbox"/> NUMERO PROTESI: 1 LIMITE PER DENTE: EURO 1.500,00	<input type="checkbox"/> NUMERO PROTESI: 1 LIMITE PER DENTE: SENZA LIMITI NEL MASSIMALE RIMBORSO SPESE MEDICHE	OPZIONE 1: 0,5 OPZIONE 2: 1 OPZIONE 3: 2
ROTTURA OCCHIALI ALUNNI*	<input type="checkbox"/> INDENNIZZO ANCHE IN ASSENZA DI INFORTUNIO SOMMA ASSICURATA EURO	<input type="checkbox"/> INDENNIZZO ANCHE IN ASSENZA DI INFORTUNIO SOMMA ASSICURATA EURO	<input type="checkbox"/> INDENNIZZO ANCHE IN ASSENZA DI INFORTUNIO SENZA LIMITI NEL MASSIMALE	OPZIONE 1: 0,5 OPZIONE 2: 1 OPZIONE 3: 2,0

	100,00	150,00	RIMBORSO SPESE MEDICHE	
MASSIMALE CATASTROFALE ATTI DI TERRORISMO CALAMITÀ NATURALI RISCHIO VOLO	<input type="checkbox"/> 10.000.000,00	<input type="checkbox"/> 15.000.000,00	<input type="checkbox"/> 20.000.000,00	OPZIONE 1: 1 OPZIONE 2: 2 OPZIONE 3: 3
MASSIMALE PER SINISTRO RCT/RCO	<input type="checkbox"/> 10.000.000,00 SENZA LIMITE PER ANNO	<input type="checkbox"/> 15.000.000,00 SENZA LIMITE PER ANNO	<input type="checkbox"/> 20.000.000,00 SENZA LIMITE PER ANNO	OPZIONE 1: 1 OPZIONE 2: 2 OPZIONE 3: 3
DANNI DA INCENDIO	<input type="checkbox"/> LA PRESENTE ESTENSIONE DI GARANZIA VIENE PRESTATO NELL'AMBITO DEL MASSIMALE RCT CON IL LIMITE DEL 15% DEL MASSIMALE STESSO	<input type="checkbox"/> LA PRESENTE ESTENSIONE DI GARANZIA VIENE PRESTATO NELL'AMBITO DEL MASSIMALE RCT CON IL LIMITE DEL 25% DEL MASSIMALE STESSO	<input type="checkbox"/> LA PRESENTE ESTENSIONE DI GARANZIA VIENE PRESTATO NELL'AMBITO DEL MASSIMALE RCT CON IL LIMITE DEL 35% DEL MASSIMALE STESSO	OPZIONE 1: 0,5 OPZIONE 2: 1 OPZIONE 3: 1,5
DANNI DA INTERRUZIONE O SOSPENSIONE DI ATTIVITÀ	<input type="checkbox"/> LA PRESENTE ESTENSIONE DI GARANZIA VIENE PRESTATO NELL'AMBITO DEL MASSIMALE RCT CON IL LIMITE DEL 15% DEL MASSIMALE STESSO	<input type="checkbox"/> LA PRESENTE ESTENSIONE DI GARANZIA VIENE PRESTATO NELL'AMBITO DEL MASSIMALE RCT CON IL LIMITE DEL 20% DEL MASSIMALE STESSO	<input type="checkbox"/> LA PRESENTE ESTENSIONE DI GARANZIA VIENE PRESTATO NELL'AMBITO DEL MASSIMALE RCT CON IL LIMITE DEL 25% DEL MASSIMALE STESSO	OPZIONE 1: 0,5 OPZIONE 2: 1 OPZIONE 3: 1,5
RC DEGLI ALUNNI IN ITINERE *	<input type="checkbox"/> INCLUSA CON SOTTOLIMITE DI EURO 1.000.000,00	<input type="checkbox"/> INCLUSA CON SOTTOLIMITE DI EURO 2.500.000,00	<input type="checkbox"/> INCLUSA SENZA SOTTOLIMITE	OPZIONE 1: 0,5 OPZIONE 2: 1 OPZIONE 3: 1,5
INCLUSIONI RC DELLA SCUOLA CONSEGUENTE A:	=====	=====	=====	===
• MOLESTIE SESSUALI E OGNI TIPO DI DISCRIMINAZIONI E ABUSO SESSUALE	<input type="checkbox"/> INCLUSA CON SOTTOLIMITE DI EURO 1.000.000,00	<input type="checkbox"/> INCLUSA CON SOTTOLIMITE DI EURO 2.500.000,00	<input type="checkbox"/> INCLUSA SENZA SOTTOLIMITE	OPZIONE 1: 0,5 OPZIONE 2: 1 OPZIONE 3: 1,5
• DIFFAMAZIONI ED INFAMIE	<input type="checkbox"/> INCLUSA CON SOTTOLIMITE DI EURO 1.000.000,00	<input type="checkbox"/> INCLUSA CON SOTTOLIMITE DI EURO 2.500.000,00	<input type="checkbox"/> INCLUSA SENZA SOTTOLIMITE	OPZIONE 1: 0,5 OPZIONE 2: 1 OPZIONE 3: 1,5
• CONTAGIO DA MALATTIE IN GENERE (TRA LE QUALI: POLIOMIELITE, MENINGITE, H.I.V. ED EPATITE VIRALE)	<input type="checkbox"/> INCLUSA CON SOTTOLIMITE DI EURO 30.000,00	<input type="checkbox"/> INCLUSA CON SOTTOLIMITE DI EURO 50.000,00	<input type="checkbox"/> INCLUSA SENZA SOTTOLIMITE	OPZIONE 1: 0,5 OPZIONE 2: 1 OPZIONE 3: 1,5
• SCOMPARSA E SEQUESTRI DI PERSONA	<input type="checkbox"/> INCLUSA CON SOTTOLIMITE DI EURO 1.000.000,00	<input type="checkbox"/> INCLUSA CON SOTTOLIMITE DI EURO 2.500.000,00	<input type="checkbox"/> INCLUSA SENZA SOTTOLIMITE	OPZIONE 1: 0,5 OPZIONE 2: 1 OPZIONE 3: 1,5
• AGGRESSIONI O ATTI VIOLENTI ANCHE CON MOVENTE POLITICO, SOCIALE O SINDACALE, ATTI DI TERRORISMO	<input type="checkbox"/> INCLUSA CON SOTTOLIMITE DI EURO 1.000.000,00	<input type="checkbox"/> INCLUSA CON SOTTOLIMITE DI EURO 2.500.000,00	<input type="checkbox"/> INCLUSA SENZA SOTTOLIMITE	OPZIONE 1: 0,5 OPZIONE 2: 1 OPZIONE 3: 1,5
• DANNI MORALI, PUR IN ASSENZA DI CONSEGUENZE FISICHE, DISTURBI MENTALI E PSICHICI	<input type="checkbox"/> INCLUSA CON SOTTOLIMITE DI EURO 1.000.000,00	<input type="checkbox"/> INCLUSA CON SOTTOLIMITE DI EURO 2.500.000,00	<input type="checkbox"/> INCLUSA SENZA SOTTOLIMITE	OPZIONE 1: 0,5 OPZIONE 2: 1 OPZIONE 3: 1,5
• USO DI ARMI DA FUOCO	<input type="checkbox"/> INCLUSA CON SOTTOLIMITE DI EURO 1.000.000,00	<input type="checkbox"/> INCLUSA CON SOTTOLIMITE DI EURO 2.500.000,00	<input type="checkbox"/> INCLUSA SENZA SOTTOLIMITE	OPZIONE 1: 0,5 OPZIONE 2: 1 OPZIONE 3: 1,5
• PERDITA DI DATI ELETTRONICI RELATIVAMENTE A QUALSIASI ATTIVITÀ SVOLTA VIA INTERNET	<input type="checkbox"/> INCLUSA CON SOTTOLIMITE DI EURO 1.000.000,00	<input type="checkbox"/> INCLUSA CON SOTTOLIMITE DI EURO 2.500.000,00	<input type="checkbox"/> INCLUSA SENZA SOTTOLIMITE	OPZIONE 1: 0,5 OPZIONE 2: 1 OPZIONE 3: 1,5
ANNULLAMENTO CORSI A SEGUITO DI INFORTUNIO E MALATTIA *	<input type="checkbox"/> 250,00 PER ALUNNO	<input type="checkbox"/> 500,00 PER ALUNNO	<input type="checkbox"/> 900,00 PER ALUNNO	OPZIONE 1: 0,5 OPZIONE 2: 1 OPZIONE 3: 1,5
ANNULLAMENTO GITE A SEGUITO DI MALATTIA/INFORTUNIO *	<input type="checkbox"/> 300,00 PER ALUNNO	<input type="checkbox"/> 600,00 PER ALUNNO	<input type="checkbox"/> 1.000,00 PER ALUNNO	OPZIONE 1: 0,5 OPZIONE 2: 1 OPZIONE 3: 1,5
TUTELA GIUDIZIARIA:	<input type="checkbox"/> ULTRATTIVITÀ 36 MESI	<input type="checkbox"/> ULTRATTIVITÀ 48 MESI	<input type="checkbox"/> ULTRATTIVITÀ 60 MESI	OPZIONE 1: 0,5 OPZIONE 2: 1 OPZIONE 3: 1,5

DANNI AL VEICOLO DEL REVISORE DEI CONTI *	<input type="checkbox"/> 18.000,00 PER VEICOLO	=====	=====	OPZIONE 1: 0,5
DANNI AL VEICOLO DEL REVISORE DEI CONTI *- SOCCORSO STRADALE	<input type="checkbox"/> 300,00 PER VEICOLO	=====	=====	OPZIONE 1: 0,5
DANNI AL VEICOLO DEL DIPENDENTE IN MISSIONE *	<input type="checkbox"/> 10.000,00 PER VEICOLO	=====	=====	OPZIONE 1: 0,5
DANNI AL VEICOLO DEL DIPENDENTE IN MISSIONE - SOCCORSO STRADALE	<input type="checkbox"/> 300,00 PER VEICOLO	=====	=====	OPZIONE 1: 0,5
ASSICURAZIONE FURTO PORTAVALORI *	<input type="checkbox"/> 3.500,00 PER ANNO E SINISTRO	=====	=====	OPZIONE 1: 1
ASSISTENTI DI LINGUA STRANIERA-SPESE MEDICHE DA MALATTIA IN VIAGGIO IN ITALIA-RIMPATRIO SANITARIO-VALIDITÀ TERRITORIALE ITALIA*	<input type="checkbox"/> 30.000,00 PER ANNO E SINISTRO	=====	=====	OPZIONE 1: 0,5

*** COME DA CONDIZIONI PARTICOLARI AL CAPITOLATO SPECIALE DI GARA.**

In caso di R.T.I. o coassicurazione, la sottoscrizione dovrà essere apposta:

- dal legale rappresentante o procuratore speciale dell'impresa mandataria in caso di R.T.I. già costituito;
- dal legale rappresentante o procuratore speciale di tutte le imprese raggruppande in caso di R.T.I. non ancora costituito;
- dal legale rappresentante o procuratore speciale dell'impresa delegataria in caso di coassicurazione.

FIRMA PER CONFERMA ED ACCETTAZIONE
(DEL LEGALE RAPPRESENTANTE O DEL PROCURATORE)

ALLEGATO 5

SCHEDA DI OFFERTA ECONOMICA

Oggetto: **Bando di gara per l'affidamento del servizio assicurativo dell'ITCS "Erasmus da Rotterdam".**
Lotto unico: **responsabilità civile verso terzi – infortuni – tutela legale – assistenza**
Periodo dal **09/09/2013 al 09/09/2016.**

Il sottoscritto _____ nato a _____
_____ prov. _____ il ___/___/___ e residente in _____
_____, Via _____ n. _____, c.a.p. _____ Comune _____ prov. _____
(_____) nella sua qualità di Rappresentante legale Procuratore dell'impresa con sede legale in _____
_____ via _____ n. _____, c.a.p. _____ Comune _____ prov. _____
(_____) codice fiscale e partita IVA _____, tel. _____, fax _____, e-mail _____
_____, legittimato ad impegnare la suddetta impresa

DICHIARA:

(BARRARE LA VOCE INTERESSATA)

- di accettare **senza alcuna riserva né restrizione** tutte le clausole e le condizioni contenute nel Capitolato Speciale
- di accettare tutte le clausole e le condizioni contenute nel Capitolato Speciale, **integrate dalle varianti migliorative indicate nell'offerta tecnica**

EFFETTO:	DALLE ORE 24:00 DEL _____
SCADENZA:	ALLE ORE 24:00 DEL _____

ED OFFRE QUANTO SEGUE:

PREMIO ANNUO LORDO PRO CAPITE (ALUNNI ED OPERATORI SCOLASTICI)	
IN CIFRE € _____ , _____	IN LETTERE Euro _____

In caso di R.T.I. o coassicurazione, la sottoscrizione dovrà essere apposta:

- dal legale rappresentante o procuratore speciale dell'impresa mandataria in caso di R.T.I. già costituito;
- dal legale rappresentante o procuratore speciale di tutte le imprese raggruppande in caso di R.T.I. non ancora costituito;
- dal legale rappresentante o procuratore speciale dell'impresa delegataria in caso di coassicurazione.

FIRMA PER CONFERMA ED ACCETTAZIONE
(DEL LEGALE RAPPRESENTANTE O DEL PROCURATORE)

